

Direzione Ambiente Servizio Parchi, Giardini e Aree Verdi

ACCORDO QUADRO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURA LUDICA E ARREDO NELLE AREE VERDI PUBBLICHE E SCOLASTICHE DEL COMUNE DI FIRENZE

CO 200045

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Cecilia Cantini

**RELAZIONE DESCRITTIVA TECNICA ED
ECONOMICA**

RT
Agosto 2022



PREMESSA

L'Amministrazione Comunale intende concludere una fornitura con posa in opera, ai sensi dell'art.54 del D.Lgs. 50/2016, con un unico operatore, per l'acquisizione di attrezzatura ludica e arredi da collocare nelle aree verdi pubbliche e scolastiche di competenza.

Tale prestazione verrà eseguita secondo le norme indicate nel capitolato speciale e le prescrizioni del disciplinare.

L'Accordo Quadro di fornitura è in un unico lotto.

I giochi e gli arredi previsti nel presente accordo quadro di fornitura, comprensiva di posa in opera, hanno l'obiettivo di migliorare la qualità degli spazi aperti aumentandone il valore ludico e la fruibilità in due modi:

- realizzazione di nuove aree ludiche e ricreative;
- in sostituzione di giochi e arredi eliminati o da eliminare in quanto obsoleti, danneggiati, non più a norma di sicurezza secondo quanto stabilito dal periodico monitoraggio.

OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO DI FORNITURA E DURATA

L'Amministrazione Comunale ha da molti anni spazi pubblici dotati di aree gioco e arredi, distribuiti in maniera capillare su tutto il territorio:

Quartiere	N° aree gioco	N° giochi
1		183
2		265
3		180
4		402
5		432
	totale	1462

In prevalenza si tratta di giochi a molla (n°400), scivoli (n°535), altalene (n° 210), tunnel capanne e casette (n°300), strutture multiproposta (n° 265).

I giochi presenti sul territorio vengono periodicamente sottoposti a controllo da parte dei tecnici dell'Amministrazione Comunale e a monitoraggi da parte di personale specializzato (interno ed esterno all'Amministrazione) secondo quanto prevede la normativa europea sulla sicurezza (EN 1177/08 e ssmm). Agli esiti di tali controlli scaturiscono prescrizioni di interventi manutentivi volti a ripristinare il livello di sicurezza ma in alcuni casi viene prescritta l'eliminazione.

L'attrezzatura ludica e l'arredo oggetto della presente fornitura dovranno essere conformi alla normativa tecnica vigente in materia di sicurezza (EN 1176, EN 1177, 11306).

La durata dell'accordo quadro è di un anno naturale e continuativo a partire dalla stipula del contratto.

AMMONTARE DELL'APPALTO DI FORNITURA E POSA IN OPERA

L'importo complessivo dell'Appalto per la fornitura e posa in opera ammonta a € 364.785,99 (trecentosessantaquattromilasettecentottantacinque/99) oltre IVA di legge.

Precisato che la puntuale definizione delle quantità e tipologia delle singole forniture è dettagliato nell'elenco prezzi unitari, oggetto della prestazione è il seguente CPV:

- 37535200-9 Attrezzatura per parco giochi

-

Quadro economico	
Importo della fornitura soggetto a ribasso	362.785,99
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	2.000,00
Importo totale della prestazione:	364.785,99
oltre IVA al 22%	80.252,92
Incentivo progettazione (l'80% di 1,70%)	4.961,09
Valore complessivo dell'accordo quadro:	450.000,00

PREZZARI DI RIFERIMENTO

Il prezzo di riferimento è l'"Elenco Prezzi Unitari" posto a base di gara.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LAVORATORI

Al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori l'aggiudicatario dovrà:

- osservare tutte le norme vigenti sulla sicurezza e l'igiene del lavoro, nonché fornire ogni certificazione e documentazione prevista in materia dalle norme stesse, in merito alle lavorazioni che andrà a svolgere;
- osservare quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii., con particolare riguardo alle disposizioni di cui al titolo IV, Capo I, artt. 95, 96 e 97 e Capo II dalla Sezione II alla Sezione VIII, relativamente alle attività presenti nelle strutture oggetto di intervento;
- aggiornare in sede di contratto applicativo il DUVRI, richiamando eventuali disposizioni specifiche e riportando i nominativi specifici dei responsabili ed addetti.
- L'importo relativo agli oneri per la sicurezza non è oggetto dell'offerta ai sensi dell'articolo 26, commi 5 e 6 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.

Sono a totale carico dell'Aggiudicatario gli oneri per la sicurezza sostenuti per l'adozione delle misure necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi afferenti l'attività svolta.

I costi della sicurezza dovuti a rischi interferenziali sono stati stimati pari a 2.000,00 €.

ALTRE DISPOSIZIONI E DICHIARAZIONI

Ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia si dichiara la congruità dei prezzi applicati e si esprime parere favorevole all'approvazione della presente fornitura.

Si dichiara che le aree su cui verranno installati i giochi e gli arredi sono di proprietà comunale o comunque affidate in gestione al Comune di Firenze.

Clausola sociale: trattandosi di appalto di fornitura la clausola sociale non trova applicazione.

Criteri ambientali minimi per l'acquisto di articoli per l'arredo urbano - Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare D.M. 5-2-2015

La Stazione Appaltante, in relazione alla sopra citata normativa, precisa che il presente appalto è stato redatto in conformità al D.M. 5-2-2015 e le specifiche prescrizioni sono dettate nel Capitolato e nel Disciplinare di gara.

Si specifica altresì che la violazione delle prescrizioni di cui al D.M. citato comporterà, da parte della Stazione Appaltante, la comminazione di specifiche sanzioni.

Il Progettista

ACCORDO QUADRO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURA LUDICA E ARREDO PER LE AREE VERDI PUBBLICHE E SCOLASTICHE DEL COMUNE DI FIRENZE

CO 200045

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Cecilia Cantini

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO –
PARTE I**

CSA-I
Ottobre 2022



INDICE GENERALE

Articolo 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO.....	3
Articolo 2 - AMMONTARE DELLA FORNITURA	3
Articolo 3 - DESCRIZIONE DELLA FORNITURA	4
Articolo 4 - NORMATIVA APPLICABILE- ABILITAZIONI	4
Articolo 5 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DELL'APPALTO.....	4
Articolo 6 - CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO - DOCUMENTI CHE NE FANNO PARTE.....	6
Articolo 7 - CONTRATTI ATTUATIVI – DOCUMENTI CHE NE FANNO PARTE	7
Articolo 8 - DISCORDANZE NEGLI ATTI DI CONTRATTO	8
Articolo 9 - CESSIONE DEL CORRISPETTIVO DERIVANTE DAI CONTRATTI ATTUATIVI	8
Articolo 10 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	8
Articolo 11 – REQUISITI DELLA FORNITURA E TEMPI DI CONSEGNA	9
1. Per tutta la durata dell'Accordo Quadro l'appaltatore deve fornire esattamente gli articoli offerti in sede di gara.	9
Articolo 12 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE PRIMA DELL'AVVIO DELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI	12
Articolo 13 - VARIANTI IN CORSO D'OPERA RELATIVE AL SINGOLO CONTRATTO ATTUATIVO.....	13
Articolo 14 - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO - PROROGHE – RELATIVE AL SINGOLO CONTRATTO ATTUATIVO	13
Articolo 15 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE	14
Articolo 16 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO.....	16
Articolo 17 - ACCETTAZIONE, QUALITA' ED IMPIEGO DEI MATERIALI	17
Articolo 18 – INDEROGABILITA' DEI TERMINI DI ESECUZIONE	17
Articolo 19 - PAGAMENTI.....	17
Articolo 20 - ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI	18
Articolo 21- PENALI.....	19
Articolo 22 - CONTO FINALE	20
Articolo 23 - PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO	20
Articolo 24 – VERIFICA DI CONFORMITA' - CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE	20
Articolo 25 - TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI	20
Articolo 26 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE	22
Articolo 27 - INTESA PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NEGLI APPALTI PUBBLICI.....	23
Articolo 28 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	24
Articolo 29 - RECESSO	26
Articolo 30 - SUBAPPALTI E COTTIMI	26
Articolo 31 - REVISIONE PREZZI	30
Articolo 32- RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE	30
Articolo 33 - ACCORDO BONARIO. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	31
Articolo 34 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI	31
Articolo 35 – MISURE ANTICOID-19 PER I CANTIERI PUBBLICI DI CUI ALLA DELIBERA GR N° 645 DEL 25/05/2020.....	31
Articolo 36 - APPLICAZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI.....	32

Articolo 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

L'Amministrazione Comunale di Firenze in quanto Stazione Appaltante (di seguito anche SA) intende concludere un accordo quadro con un solo operatore ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 per la fornitura e posa in opera di attrezzatura ludica e arredi da installare nelle aree verdi pubbliche e scolastiche del Comune di Firenze.

Il CPV del presente Appalto è il seguente:

- 37535200-9 Attrezzatura per parco giochi

Con l'obiettivo di migliorare lo standard qualitativo di fruibilità degli spazi urbani garantendo al contempo la sicurezza dei luoghi e dei fruitori, con il presente accordo quadro di fornitura si intende:

- realizzare nuove aree destinate al gioco e/o al relax all'interno degli spazi verdi urbani pubblici e scolastici;
- ripristinare le aree gioco e ricreative esistenti inserendo attrezzature nuove in sostituzione di quante sono state via via eliminate perché obsolete o danneggiate o non più rispondenti alle vigenti norme di sicurezza.

In caso di contrasto fra le indicazioni del presente documento e le indicazioni impartite dalla Legge 120/2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", entrata in vigore in data 15 settembre 2020 e ss.mm.ii., si precisa che prevalgono le previsioni indicate nella citata legge.

Articolo 2 - AMMONTARE DELLA FORNITURA

L'importo complessivo dell'accordo quadro, comprensivo di tutti gli oneri diretti, indiretti e accessori occorrenti, ammonta a **€ 364.785,99** oltre IVA di legge e oneri previdenziali e assistenziali.

Il predetto importo si intende comprensivo del costo di ogni fornitura di materiale, della manodopera specializzata, qualificata e comune per il montaggio e la posa in opera delle forniture, degli oneri di imballo, carico, trasporto e scarico fino al luogo di destinazione, nonché della rimozione e smaltimento dei rifiuti derivanti dalle azioni di posa in opera.

Le prestazioni si svolgeranno nel territorio del Comune di Firenze.

Questa SA, in linea con quanto stabilito dall'ANAC con atto di segnalazione n. 2 del 19 marzo 2014, ritiene che il costo complessivo del personale per ciascun concorrente si determini in base alla reale capacità organizzativa d'impresa - che è funzione della libera iniziativa economica e imprenditoriale (art. 41 Cost.) - e, come tale, non può essere in alcun modo compressa mediante predeterminazioni operate *ex ante*.

Pertanto, al solo scopo di fornire un dato di riferimento, ai sensi dell'art.23, comma 16 del D.Lgs. 50/2016 si indica nel **5%** la stima dell'incidenza della manodopera calcolata come incidenza media della sola posa in opera della fornitura.

L'importo relativo agli oneri per la sicurezza non è oggetto dell'offerta al ribasso ai sensi dell'articolo 26, commi 5 e 6 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.

Sono a totale carico dell'aggiudicatario gli oneri per la sicurezza sostenuti per l'adozione delle misure necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici afferenti all'attività svolta.

I costi della sicurezza dovuti a rischi interferenziali sono stati stimati pari a 2.000,00 €.

QUADRO ECONOMICO

Importo della fornitura	362.785,99
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	2.000,00
Importo totale della prestazione	364.785,99
Oltre IVA 22%	80.252,92
Incentivo progettazione (l'80% di 1,70%)	4.961,09
Importo complessivo dell'accordo quadro	450.000,00

Incidenza del costo della manodopera:

Descrizione categorie	Incidenza costo manodopera (%)
37535200-9 Attrezzatura per parco giochi	5%

Articolo 3 - DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

La fornitura del presente Accordo Quadro interessa le aree ricreative di competenza del Comune di Firenze, situate in parchi, giardini pubblici e scolastici, piazze, aree cani, aree sportive, giardini di pertinenza degli uffici comunali, aree incolte.

La fornitura si svolgerà nel territorio del Comune di Firenze.

Le aree oggetto dell'accordo quadro, identificate univocamente e georeferenziate nel Sistema Informativo Territoriale, sono consultabili tramite il servizio Open Data del Comune di Firenze (<https://opendata.comune.fi.it>).

Articolo 4 - NORMATIVA APPLICABILE- ABILITAZIONI

Oltre che dalle norme del presente CSA, l'appalto di fornitura è regolata dal D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 ss.mm. (di seguito anche "Codice"); dal D.L. 76/2020 conv. in Legge n. 120 del 2020; dal Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010 ss.mm per le parti ancora in vigore a seguito delle abrogazioni disposte dall'art. 217 lett. u) del D.Lgs. n.50/2016; dalla Legge Regionale n.38 del 13 luglio 2007 ss.mm. e dal relativo regolamento attuativo, approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 45/R del 7.8.2008; dal D.Lgs. 6/9/2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia"; dall'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 2019/G/00347 del 16/07/2019 e sottoscritta in data 10/10/2019 dal Comune di Firenze; dal D.M. n. 49 del 7/3/2018, dalle linee guida emanate dall'A.N.A.C. in attuazione delle disposizioni di cui al citato D.Lgs. 50/2016.

E' regolato, inoltre, da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti, dalle istruzioni vigenti, inerenti e conseguenti l'oggetto del presente appalto, che l'Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse.

Articolo 5 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DELL'APPALTO

1. Con l'Accordo Quadro si stabilisce la tipologia delle possibili prestazioni affidabili, l'elenco prezzi unitari, la durata e il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere acquistate le forniture mediante la stipulazione successiva di specifici contratti attuativi.
2. L'aggiudicazione e la stipula dell'Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per la SA nei confronti dell'appaltatore, costituendo l'Accordo Quadro unicamente il documento base per la regolamentazione dei contratti attuativi.
3. Il numero delle prestazioni richieste non è predeterminato ma sarà determinato dalla SA in relazione alle concrete esigenze riscontrate nei singoli contratti che saranno di volta in volta stipulati. Pertanto, l'impresa Appaltatrice non avrà diritto ad alcun compenso o risarcimento qualora le venga richiesto di svolgere prestazioni per un importo inferiore a quello indicato nell'Accordo Quadro.
4. Tutti gli interventi da eseguirsi in dipendenza del presente Accordo Quadro saranno descritti nei rispettivi contratti attuativi e dettagliati negli elaborati progettuali cui gli stessi si riferiscono.
5. I contratti attuativi avranno forma scritta e saranno sottoscritti dal Dirigente del Servizio di riferimento e dall'appaltatore, previa convocazione formale del secondo, entro e non oltre il termine previsto nella convocazione stessa.
6. Ciascun contratto attuativo conterrà di regola le seguenti indicazioni:
 - l'oggetto delle forniture comprensivo di posa in opera;
 - la descrizione e la consistenza delle forniture, nel rispetto di quanto stabilito nel presente CSA e nel contratto di Accordo Quadro;
 - la definizione della polizza prestata a garanzia delle forniture oggetto dello specifico contratto attuativo;
 - i luoghi interessati dalle forniture;
 - la durata massima stabilita per il compimento della fornitura, comprensiva di posa in opera;
 - l'importo stimato per le forniture con indicazione delle quote riferite alla sicurezza in base ai prezzi dell'elenco prezzi unitari ribassati della percentuale di sconto offerto in sede di gara;
 - i termini di consegna;
 - le modalità ed i termini di pagamento;
7. L'inadempienza dell'appaltatore relativamente ai singoli contratti attuativi emessi in dipendenza del presente accordo, dà facoltà alla SA di risolvere il presente accordo, ai sensi dell'art.1456 del c.c., e di incamerare la cauzione ai sensi dell'art. 1382 del c.c., salvo risarcimento del maggior danno.
8. La consegna dovrà risultare da apposito verbale e dovrà essere effettuata entro il termine di consegna stabilito nel relativo contratto attuativo; a partire dalla data di consegna potrà essere dato inizio all'esecuzione dell'intervento oggetto del contratto attuativo. Se nel giorno fissato e comunicato l'Aggiudicatario non si presenta a ricevere la consegna della

fornitura viene fissato un termine perentorio, non inferiore a cinque e non superiore a quindici giorni lavorativi; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della SA risolvere il Contratto.

9. Il pagamento delle prestazioni rese dall'Appaltatore sarà effettuato separatamente per ciascun contratto attuativo; la SA si riserva di verificare la conformità delle forniture prestate in relazione al singolo o più contratti attuativi.

10. La sottoscrizione dell'Accordo Quadro da parte dell'Aggiudicatario equivale a dichiarazione:

- di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della Legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, servizi e forniture;

- di completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente Accordo Quadro;

- della piena conoscenza e disponibilità degli atti contrattuali e della documentazione allegata, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi gli interventi in oggetto, senza riserva alcuna;

12. Con la sottoscrizione dei Contratti attuativi basati sull'Accordo Quadro, l'Aggiudicatario:

- dichiara di disporre o s'impegna a procurarsi in tempo utile tutte le autorizzazioni, iscrizioni, licenze disposte per Legge o per regolamento e necessarie per poter eseguire le forniture in oggetto nei modi e nei luoghi prescritti. La SA ha diritto di richiedere in qualunque momento la documentazione comprovante quanto sopra, senza con ciò assumersi alcuna responsabilità a qualsiasi titolo;

- assume la responsabilità tecnica ed amministrativa, nonché ogni e qualsiasi altra responsabilità, prevista dalla legge, delle forniture. La responsabilità dell'Aggiudicatario riguarda sia l'oggetto del Contratto, in ordine al quale risponde della sicurezza, perfetta esecuzione e rispondenza alle esigenze della SA, sia le operazioni esecutive che dovranno sempre essere effettuate in modo tale da garantire l'incolumità del personale dell'Aggiudicatario, della SA e di terzi;

- si obbliga ad eleggere un domicilio ove si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dall'Accordo Quadro. In caso di mancata elezione del domicilio, questo si intende eletto presso la SA;

Articolo 6 - CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO - DOCUMENTI CHE NE FANNO PARTE

1. Fanno parte integrante dell'Accordo Quadro, anche se materialmente non allegati, il presente CSA parte prima e parte seconda e i seguenti documenti:

1. elenco prezzi unitari;
2. relazione tecnica,
3. DUVRI (Documento Unico Valutazione dei Rischi da Interferenze)
4. polizze di garanzia;

2. La stipulazione dell'Accordo Quadro ha luogo entro **sessanta giorni** dall'aggiudicazione definitiva divenuta efficace, ai sensi del co. 8 dell'art.32 del Codice. E' sempre autorizzata, ai sensi del DL 76/2020, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo

decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;

3. Ai sensi dell'art. 32 co. 7 del Codice, l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

4. Qualora successivamente alla stipulazione del contratto le verifiche disposte ai sensi del D.Lgs. 159/2011 diano esito negativo, la SA si uniformerà alle indicazioni fornite dal Ministero dell'interno e dall'Anac prima di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 dell'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, con la precisazione che tale disposizione si applica solo in caso di subappalto o un subcontratto superiore ad **€ 150.000,00**, o nel caso di subcontratti relativi alle attività individuate come maggiormente esposte a rischio di infiltrazioni mafiose dall'art. 1, comma 53, della legge 190/2012.

5. Una volta divenuta efficace l'aggiudicazione, la mancata disponibilità dell'Appaltatore alla stipulazione del contratto d'appalto comporta la revoca dell'aggiudicazione e, qualora prevista, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 120 del 2020, l'incameramento della garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice.

6. In ogni caso la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla SA e opera di diritto.

Articolo 7 - CONTRATTI ATTUATIVI – DOCUMENTI CHE NE FANNO PARTE

Saranno parte integrante dei singoli contratti attuativi, fermo restando quanto valido per l'Accordo Quadro:

- a) Relazione tecnica
- b) Stima dell'importo degli interventi previsti in base ai prezzi dell'elenco prezzi unitari ribassati della percentuale di sconto offerta in sede di gara;
- c) Durata del Contratto attuativo intesa come termine entro cui le prestazioni previste devono essere concluse;
- c) Piano operativo di sicurezza;
- d) Cronoprogramma;
- e) Prestazioni oggetto di subappalto e relativi importi.
- f) Polizza fidejussoria

L'Impresa Appaltatrice è tenuta a consegnare la documentazione necessaria per la sottoscrizione del Contratto Attuativo entro i tempi e le modalità che verranno stabiliti dalla Direzione dell'Esecuzione con specifica richiesta.

In ogni caso la mancata tempestiva stipulazione del contratto attuativo e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali e si potrà procedere ai sensi di quanto stabilito dall'art. 35 comma 2 punto 3) del presente CSA.

Ciascun contratto attuativo non ha limiti di importo (se non il limite dell'importo massimo dell'AQ) e può prevedere anche la fornitura e posa in opera di una singola attrezzatura ludica.

Articolo 8 - DISCORDANZE NEGLI ATTI DI CONTRATTO

1. Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla SA per i conseguenti provvedimenti di modifica.
2. Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto l'Appaltatore rispetterà nell'ordine quelle indicate dagli atti seguenti: ACCORDO QUADRO – Contratto Attuativo - Documenti di gara – CSA..
3. Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, al DEC.

Articolo 9 - CESSIONE DEL CORRISPETTIVO DERIVANTE DAI CONTRATTI ATTUATIVI

1. Secondo quanto disposto dall'art. 106, comma 13 del Codice, i crediti derivanti dall'esecuzione dei singoli contratti attuativi discendenti dal presente Accordo Quadro, possono essere ceduti a banche o intermediari finanziari disciplinati dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25 comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa o ai soggetti, costituiti in forma societaria, che svolgono l'attività di acquisto di crediti da soggetti del proprio gruppo che non siano intermediari finanziari. Si applicano le disposizioni di cui alla L.n.52/1991.
2. Ai fini dell'opponibilità alla SA, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al RUP. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti sono efficaci e opponibili alla SA se non rifiutate con comunicazione da notificarsi, da parte del RUP, al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
3. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base all'Accordo Quadro o ai singoli contratti attuativi con questo stipulati.
4. È consentita la cessione del credito nelle medesime forme sopra indicate anche nell'ambito del rapporto di subappalto.

Articolo 10 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (di seguito anche DEC) è il soggetto attraverso cui la SA verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'Aggiudicatario ed attraverso cui dovranno svolgersi i rapporti tra l'Aggiudicatario e la medesima nelle sedi di intervento.
2. Il DEC è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione affinché le forniture siano eseguite a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto, nel rispetto della normativa vigente.
3. In caso di avvalimento coadiuva il RUP nell'accertare in corso d'opera che le prestazioni oggetto del contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e con le risorse strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza, in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto d'appalto ai sensi del successivo art.35.

4. I contratti attuativi, le istruzioni e le prescrizioni del DEC dovranno essere eseguiti dall'Aggiudicatario con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme dell'Accordo Quadro e del presente CSA.

Articolo 11 – REQUISITI DELLA FORNITURA E TEMPI DI CONSEGNA

1. Per tutta la durata dell'Accordo Quadro l'appaltatore deve fornire esattamente gli articoli offerti in sede di gara.
2. L'Appaltatore si impegna a garantire la fornitura a piè d'opera dell'attrezzatura ludica indicata, entro e non oltre **60 giorni** dal ricevimento dell'ordine scritto ovvero **secondo quanto previsto nell'offerta tecnica migliorativa vincolante**. Un contratto attuativo può prevedere anche la fornitura e posa in opera di una singola attrezzatura ludica.
3. In ottemperanza al **D.M. 2-3-2015 - CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'ACQUISTO DI ARTICOLI PER L'ARREDO URBANO** – documento che si intende qui integralmente richiamato, l'Aggiudicatario deve rispettare le SPECIFICHE TECNICHE e produrre la documentazione di verifica prevista, come di seguito elencato:

Criteri ambientali dei materiali impiegati

A.1 Articoli di arredo urbano in legno, a base di legno o composti anche da legno: caratteristiche della materia prima legno, gestione sostenibile delle foreste e/o presenza di riciclato.

Gli articoli o gli elementi di articoli costituiti in legno o in materiale a base di legno debbono rispettare le disposizioni previste dal Regolamento (UE) N. 995/2010 ed essere costituiti da legno riciclato e/o legno proveniente da boschi/foreste gestite in maniera sostenibile.

Verifica: il DEC richiederà all'appaltatore idonea documentazione che indichi produttore e denominazione commerciale degli articoli che intende offrire, l'impegno che intende assumere e gli eventuali marchi o certificazioni possedute a riguardo.

In particolare, sono presunti conformi i prodotti in possesso:

- o della certificazione rilasciata da organismi terzi indipendenti che garantiscano la "catena di custodia" in relazione alla provenienza da foreste gestite in maniera sostenibile o controllata della cellulosa impiegata quali quella del Forest Stewardship Council (FSC) o del Programme for Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC), puro, misto o riciclato ("FSC® Recycled", "FSC® Riciclato", "PEFC® Recycled", "Riciclato PEFC®", oppure equivalenti;
- o di un'asserzione ambientale auto dichiarata conforme alla norma ISO 14021 che attesti l'origine della materia prima da foreste gestite in maniera sostenibile o da fonti controllate e/o la presenza di una percentuale di legno riciclato, validata da un organismo riconosciuto;
- o dell'etichetta "Remade in Italy® o equivalente;
- o di una EPD (Environmental Product Declaration) conforme alla norma ISO 1402512 riportante l'informazione richiesta dal criterio, convalidata da un organismo riconosciuto;

L'appaltatore, in caso offra prodotti non in possesso dei mezzi di presunzione di conformità sopra elencati, dovrà fornire una dichiarazione firmata dal legale rappresentante della ditta produttrice che attesti la conformità al criterio e che includa l'impegno ad accettare un'ispezione da parte di un organismo riconosciuto volta a verificare la veridicità delle informazioni rese. Tale verifica sarà richiesta dall'amministrazione aggiudicatrice in sede di aggiudicazione provvisoria.

A.2 Articoli di arredo urbano in legno, a base di legno o composti anche da legno, caratteristiche della materia prima legno: requisiti dei conservanti e dei prodotti utilizzati nei trattamenti, anche superficiali, del legno.

Il prodotto deve essere durevole e resistente agli attacchi biologici (da funghi, insetti etc.) o attraverso l'utilizzo di legname durevole al naturale, secondo la EN 350-2, o attraverso i trattamenti impregnanti e di superficie con le classi di utilizzo specificate nello standard EN 335, conformi inoltre al criterio ambientale relativo ai "rivestimenti superficiali".

Verifica: il DEC richiederà all'appaltatore idonea documentazione che indichi la tipologia di legno, la classe di durabilità secondo lo standard EN 350-2, indicazioni sugli impregnanti o i trattamenti di superficie eventualmente utilizzati, sulla base delle indicazioni della EN 335, complete delle informazioni richieste relativamente ai trattamenti superficiali.

B.1 Articoli di arredo urbano in plastica, in gomma, in miscele plastica - gomma, in miscele plastica-legno: contenuto di materiale riciclato

Gli articoli di plastica o i semilavorati di plastica di cui sono composti, debbono essere costituiti prevalentemente in plastica riciclata, ovvero in una percentuale minima del 50% in peso rispetto al peso complessivo della plastica impiegata. Nei casi di utilizzo di semilavorati (esempio gli scivoli dei parchi gioco) che possono essere prodotti solo con la tecnologia a "stampaggio rotazionale", il contenuto di plastica riciclata minimo in tali semilavorati può essere del 30%, considerato rispetto al peso complessivo del manufatto medesimo.

Gli articoli di gomma o i semilavorati di gomma di cui sono composti, devono essere costituiti prevalentemente da gomma riciclata (ovvero in una percentuale minima del 50% in peso rispetto al peso complessivo della gomma impiegata).

Gli articoli o i semilavorati che compongono l'articolo, composti da miscele plastica-legno, gomma-plastica devono essere costituiti prevalentemente da materiali provenienti da attività di recupero e riciclo.

B.2 Articoli di arredo urbano in plastica, in gomma, in miscele plastica- gomma, in miscele plastica-legno: limiti ed esclusioni di sostanze pericolose.

Negli articoli e nei semilavorati di plastica, gomma, miscele plastica/gomma, plastica/legno, non possono essere utilizzati pigmenti e additivi, inclusi i ritardanti di fiamma, contenenti piombo, cadmio, cromo esavalente, mercurio, ftalati a basso peso molecolare, bifenili polibromurati (PBB), eteri di difenile polibromurati (PBDE), composti dell'arsenico, del boro, dello stagno e del rame, aziridina e poliaziridina, né possono essere utilizzate le sostanze incluse nell'elenco delle sostanze candidate di cui all'articolo 59, paragrafo 1 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ovvero le sostanze identificate come estremamente preoccupanti) né le sostanze di cui all'articolo 57 del medesimo regolamento (ovvero le sostanze da includere nell'allegato XIV "Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione) iscritte nell'elenco entro la data di pubblicazione del bando di gara¹⁵. Pertanto tali sostanze non devono essere presenti nei materiali vergini utilizzati né aggiunti in fase di produzione del prodotto o di parti che costituiscono il prodotto finito.

I ritardanti di fiamma devono essere chimicamente legati alla matrice.

Verifica dei criteri B1 e B2: il DEC richiederà all'appaltatore idonea documentazione che indichi produttore e denominazione commerciale degli articoli che intende fornire e descrivere, con il supporto del produttore, tali articoli in relazione a ciascun elemento del criterio (composizione, dati tecnici dei materiali impiegati, percentuale di riciclato rispetto al peso complessivo, eventuali eco etichettature o marchi posseduti, dimensioni etc....). L'appaltatore deve altresì allegare una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda produttrice che attesti la

conformità ai criteri sul riciclato e sulle sostanze pericolose (anche relative ai trattamenti superficiali) e la propria disponibilità di accettare un'ispezione da parte di un organismo riconosciuto volta a verificarne la veridicità e/o a fornire tutta la documentazione necessaria per la verifica di conformità al criterio.

Per quanto riguarda il contenuto di materiale riciclato, i prodotti che l'appaltatore fornisce sono ritenuti conformi se muniti di uno dei seguenti mezzi di presunzione di conformità:

- un'asserzione ambientale auto dichiarata conforme alla norma ISO 14021 che attesti la presenza di una percentuale di materiale riciclato almeno del 50%, convalidata da un organismo riconosciuto;
- certificazioni o marchi (esempio ReMade in Italy, Plastica Seconda Vita, Rifiuti KM 0, o equivalenti etichettature, anche europee o internazionali) rilasciati sulla base di verifiche di parte terza condotte da un organismo riconosciuto, se attestino la presenza di una percentuale di materiale riciclato almeno del 50%;
- una EPD (Environmental Product Declaration) conforme alla norma ISO 14025 riportante l'informazione richiesta dal criterio, convalidata da un organismo riconosciuto attestante la presenza di una percentuale di materiale riciclato almeno del 50%;

Per quanto riguarda la conformità al requisito relativo alle sostanze pericolose, i prodotti che l'appaltatore fornisce sono ritenuti conformi se muniti di una EPD (Environmental Product Declaration) conforme alla norma ISO 14025 riportante l'informazione richiesta dal criterio, convalidata da un organismo riconosciuto, oppure di altra documentazione tecnica pertinente verificata da parte terza.

Nei casi in cui la conformità al criterio o a parti del criterio, non sia dimostrato con mezzi di prova di parte terza, ma solo tramite la presentazione di dichiarazioni, sarà richiesta, tenendo conto del valore dell'appalto, la convalida/certificazione da parte di un organismo riconosciuto in sede di aggiudicazione provvisoria almeno su una parte delle caratteristiche ambientali sopra riportate.

Trattamenti e rivestimenti superficiali

I trattamenti/rivestimenti superficiali (es. primer, smalti, coloranti, oli, cere, fogli, laminati, film di plastica) sono ammessi solo per motivi funzionali quali per assicurare la durevolezza del legno, se il legno utilizzato non è resistente al naturale; per prevenirne l'ossidazione negli elementi in leghe metalliche; per requisiti estetici essenziali.

I prodotti vernicianti per gli esterni utilizzati nei trattamenti superficiali, così come definiti all'art.1 della Decisione del 28 maggio 2014 che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica (Ecolabel Europeo), debbono essere muniti di etichetta Ecolabel o essere conformi almeno ai seguenti criteri stabiliti nell'Allegato della suddetta Decisione:

Criterio 3. Efficienza all'uso

Criterio 4. Tenore di composti volatili e semilavorati

Criterio 5. Restrizione delle sostanze e delle miscele pericolose.

I prodotti per trattamenti superficiali diversi dai prodotti vernicianti per esterni definiti all'art.1 della Decisione del 28 maggio 2014, oltre ad essere idonei all'uso, debbono essere conformi alle seguenti caratteristiche ambientali:

- non devono contenere le sostanze incluse nell'elenco delle sostanze candidate di cui all'articolo 59, paragrafo 1 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ovvero le sostanze identificate come estremamente preoccupanti) né devono contenere le sostanze di cui all'articolo 57 del medesimo regolamento (ovvero le sostanze da includere nell'allegato XIV "Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione) iscritte nell'elenco entro la data di pubblicazione del bando di gara²⁰

- non devono contenere le sostanze o le miscele classificate o classificabili indicate nel CAM citato
- non devono contenere additivi a base di piombo, cadmio, cromo esavalente, mercurio, arsenico, bario (escluso il solfato di bario), selenio, antimonio.

Verifica: il DEC richiederà all'appaltatore una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della ditta produttrice che indichi i prodotti utilizzati come trattamenti superficiali ed attesti la conformità al CAM, l'eventuale utilizzo di prodotti muniti dell'Ecolabel europeo e la disponibilità a rendere documentazione utile alla verifica di conformità al CAM (schede dati di sicurezza dei prodotti utilizzati ed evidenze dell'effettivo utilizzo di tali prodotti). L'amministrazione aggiudicatrice si riserva di richiedere all'aggiudicatario provvisorio, a seconda del valore dell'appalto, o adeguata documentazione tecnica o una verifica di parte terza rilasciata da un organismo riconosciuto al fine di dimostrare la conformità.

Ecodesign: disassemblabilità

Il prodotto deve essere progettato in modo tale da permetterne il disassemblaggio al termine della vita utile, affinché le sue parti e componenti possano essere facilmente separabili e avviati ad operazioni di recupero quali la preparazione per il riutilizzo o il riciclo.

Verifica: il DEC richiederà all'appaltatore di fornire una scheda tecnica esplicativa (schema di disassemblaggio) che specifichi il procedimento da seguire per il disassemblaggio, che deve consentire la separabilità manuale degli elementi costituiti da materiali diversi.

Requisiti dell'imballaggio

L'imballaggio primario secondario e terziario deve rispondere ai requisiti di cui all'All. F, della parte IV "Rifiuti" del D.Lgs. 152/2006 ed essere costituito, se in carta o cartone, per almeno l'80% in peso da materiale riciclato, se in plastica, per almeno il 60%.

Verifica: il DEC richiederà all'appaltatore di dichiarare la conformità alla normativa di riferimento. La dichiarazione dovrà eventualmente contenere indicazioni sulla separazione dei diversi materiali.

Per quanto riguarda il requisito sul contenuto di riciclato, si presume conforme l'imballaggio che riporta tale indicazione minima di contenuto di riciclato, fornita in conformità alla norma UNI EN ISO 14021 "Asserzioni ambientali auto dichiarate" (ad esempio il simbolo del ciclo di Mobius).

Articolo 12 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE PRIMA DELL'AVVIO DELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. Prima dell'avvio dell'esecuzione delle prestazioni l'Appaltatore deve consegnare al DEC la seguente documentazione:

- a) le polizze di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi di cui all'art. 14 del presente Capitolato;
- b) dichiarazione autentica in ordine all'organico medio annuo, destinato al lavoro in oggetto nelle varie qualifiche, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori presso I.N.P.S. e I.N.A.I.L. *(tale documentazione è prevista dall'art.90 co.9 lett. b) del Decreto Lgs. n.81/2008 e può essere sostituita, nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorni e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'Allegato XI dello stesso Decreto, dal D.U.R.C. che, ai sensi del Decreto n.69/2013, deve essere acquisito/posseduto dalla SA nei termini previsti dall'art.31 co5 del citato Decreto n.69/2013 e della dichiarazione di cui al successivo punto);*

- c) dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti;
- d) un piano operativo di sicurezza, avente almeno i contenuti indicati dall'Allegato XV, punto 3.2. del D.lgs.81/2008, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione delle prestazioni.

L'Impresa Appaltatrice è tenuta a consegnare la documentazione necessaria per l'attivazione del cantiere entro i tempi e le modalità che verranno stabiliti dal DEC con specifica richiesta.

2. L'Appaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall'art.16 L.R. n.38/2007 nonché dall'art.90, comma 9, lett. a), D. Lgs.81/2008. A tal fine prima dell'avvio delle prestazioni deve presentare:

- la documentazione attestante il rispetto da parte dell'Impresa appaltatrice degli adempimenti di cui all'art.16, comma 1, lett. a) b) c) d) L.R.n.38/2007. A tale documentazione deve essere altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) dell'Impresa appaltatrice, attestante la presa visione e l'accettazione della documentazione medesima. L'eventuale esito negativo della verifica viene comunicato alla competente azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici.
- l'ulteriore documentazione indicata nell'Allegato XVII, punto 1, D.lgs.81/2008.

3. In caso di consegna anticipata per ragioni di urgenza sarà comunque obbligo dell'Appaltatore sottoscrivere apposito verbale.

Articolo 13 - VARIANTI IN CORSO D'OPERA RELATIVE AL SINGOLO CONTRATTO ATTUATIVO

1. Nessuna modifica o variante ai contratti attuativi può essere introdotta dall'Appaltatore se non è autorizzata dal RUP.

2. La SA può ammettere variazioni ai Contratti Attuativi nei casi previsti dalla normativa vigente; in ogni caso l'Aggiudicatario ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla SA e che il DEC abbia ordinato, a condizione che non alterino la natura generale del contratto. L'accettazione delle variazioni sarà oggetto di atto appositamente sottoscritto dalle parti.

Articolo 14 - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO - PROROGHE – RELATIVE AL SINGOLO CONTRATTO ATTUATIVO

1. La sospensione dell'esecuzione del contratto può essere disposta dal DEC esclusivamente nei casi e con le modalità previsti dall'art. 107 del Codice purché la sospensione dipenda da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

2. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti.

3. Non appena venute a cessare le cause della sospensione il DEC comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa del contratto e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa effettuata dal RUP, il DEC procede alla redazione del verbale di ripresa del contratto attuativo, che deve essere sottoscritto anche dall'appaltatore e riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP.
4. Nei casi previsti dall'articolo 107, comma 2, il RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere il contratto attuativo.
5. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione del contratto attuativo.
6. Per la sospensione del servizio l'Appaltatore non ha diritto a compensi o indennizzi. Tuttavia, se la sospensione supera un quarto della durata complessiva prevista o comunque i sei mesi complessivi, l'Appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto senza indennità. Se la SA si oppone allo scioglimento l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
7. Alla sospensione parziale del contratto attuativo ai sensi dell'articolo 107, comma 4 del Codice, si applicano le disposizioni del presente articolo; essa determina altresì il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare delle forniture non eseguite per effetto della sospensione parziale e l'importo totale previsto nello stesso periodo secondo i termini stabiliti.
8. L'Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare il contratto attuativo nel termine fissato può richiederne la proroga nei termini e nei modi previsti dall'art. 107, comma 5 del Codice.
9. Nel caso di sospensioni totali o parziali del contratto attuativo disposte dalla SA per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 del citato art. 107 del Codice, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo criteri individuati all'art. 10 del D. M. n. 49 del 2018.

Articolo 15 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

A) FIDEIUSSIONE A GARANZIA DELL'ANTICIPAZIONE

1. L'erogazione dell'anticipazione, da corrispondere per ogni singolo contratto attuativo affidato, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo i termini previsti. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso del contratto attuativo, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione del contratto attuativo non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. Per quanto non previsto nel presente Capitolato si applica l'art. 35, comma 18 del Codice.

B) GARANZIA DEFINITIVA

2. L'esecutore del contratto è obbligato a costituire al momento della sigla dell'ACCORDO QUADRO, in analogia all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, una **garanzia fideiussoria del 10%** del valore stimato del presente Accordo Quadro, con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del Codice. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso; ove il ribasso sia superiore al 20%, la garanzia fideiussoria è aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Ai sensi del comma 3 dell'art. 103 del Codice, la mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria di cui all'art.93 da parte di questa SA, che procederà all'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

3. La garanzia copre:

- a) l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto di Accordo Quadro e dei relativi contratti applicativi e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni del contratto di AQ e dei contratti applicativi;
- b) il rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno subito dalla SA;
- c) le maggiori spese sostenute per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione disposta in danno dell'Appaltatore;
- d) le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

4. Tale garanzia fideiussoria, a scelta dell'Appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

5. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della SA.

6. La garanzia deve permanere fino al certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione dell'ultimo contratto attuativo del presente Accordo Quadro e comunque non oltre 12 mesi dall'ultimazione delle prestazioni di tale contratto e sarà svincolata secondo quanto previsto dall'art. 235 del D.P.R. 207/2010 ss. mm. e dall'art. 103 co.5 del Codice, nel limite massimo dell'80 per cento rapportato all'importo di ogni singolo contratto attuativo al fine di consentire la permanenza delle garanzie prestate per tutte le lavorazioni dell'Accordo Quadro fino al certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione dell'ultimo contratto attuativo. La SA si riserva di procedere all'emissione ed all'approvazione di un unico C.R.E. per più Contratti Attuativi, con massima scadenza temporale annuale.

7. Le fidejussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto di cui al co.9 dell'art. 103 del Codice.

8. Come previsto dall'art. 103 comma 1 del Codice, si applicano alla garanzia definitiva le medesime riduzioni previste per la garanzia provvisoria dall'art. 93, comma 7 del Codice.

C) POLIZZA A GARANZIA DELLA RATA DI SALDO

9. Il pagamento della rata di saldo è subordinato, secondo quanto previsto dall'art. 103 comma 6 del Codice, alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo. La garanzia della rata di saldo copre anche l'attecchimento degli alberi e del verde in genere.

Per l'importo della rata di saldo vedi art. 18 punto 4 del presente Capitolato.

D) POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

10. Prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto l'Appaltatore deve trasmettere alla SA copia della polizza di assicurazione per:

- 1) danni subiti dalla SA a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti verificatesi nel corso dell'esecuzione delle prestazioni. La somma assicurata è pari all'importo del contratto, a garanzia dei danni che potranno essere arrecati al materiale da utilizzare per l'intervento ricostruttivo.
 - 2) danni a terzi causati nel corso dell'esecuzione delle prestazioni. Il massimale è pari a Euro1.000.000,00.
11. Si applica l'art. 103, comma 7 del Codice.

Articolo 16 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

1. L'Accordo Quadro ha una durata massima di **1 (un) anno** decorrente dalla sottoscrizione del presente contratto, e potrà concludersi anticipatamente in caso di raggiungimento del limite massimo di importo dell'Accordo Quadro. Qualora, nelle more della sottoscrizione del contratto di accordo quadro siano stati affidati specifici contratti attuativi la durata decorrerà dall'affidamento del primo contratto attuativo.
2. Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la SA può aggiudicare il singolo contratto attuativo.
3. Ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso l'esecuzione o il completamento di forniture richieste con contratti attuativi emessi dalla SA, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dai contratti attuativi per l'ultimazione delle prestazioni nel rispetto, in ogni caso, del limite massimo previsto dall'art. 54 co. 1 D.Lgs 50/16.
4. Non potranno essere emessi contratti attuativi dopo la scadenza del termine di validità contrattuale del presente Accordo Quadro come sopraindicato.
5. La durata dei contratti attuativi che verranno eventualmente stipulati sarà singolarmente specificata negli stessi. Ciascun intervento dovrà essere eseguito entro il periodo di termine utile specificatamente previsto nel rispettivo contratto attuativo.

6. La SA ha la facoltà, ai sensi dell'art. 32, co. 8 del D.Lgs. 50/2016 nonché della L.120/2020, di avviare l'esecuzione del contratto in via di urgenza; in tal caso la durata dell'Accordo Quadro decorrerà dall'avvio della esecuzione d'urgenza del contratto.

Articolo 17 - ACCETTAZIONE, QUALITA' ED IMPIEGO DEI MATERIALI

1. Le forniture devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato tecnico prestazionale (CSA parte II) ed essere della migliore qualità; può essere dato avvio al contratto attuativo solo dopo l'accettazione del DEC.
2. Qualora il DEC in qualunque momento rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta all'impiego, anche dopo l'introduzione in cantiere, l'appaltatore dovrà sostituirla con altra corrispondente alle caratteristiche. I materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dalle sedi a cura e spese dell'appaltatore.
3. Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal DEC, la SA può provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
4. Anche dopo l'accettazione dei materiali da parte del DEC restano fermi i diritti e i poteri della SA in sede di verifica.
5. L'appaltatore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito maggiori e/o diverse prestazioni, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se le prestazioni avessero le caratteristiche stabilite.

Articolo 18 – INDEROGABILITA' DEI TERMINI DI ESECUZIONE

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio delle prestazioni affidate tramite i contratti attuativi, della loro mancata regolare conduzione o della loro ritardata ultimazione:

- a) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare, salvo che siano ordinati dal DEC;
- b) il tempo necessario in più per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore previsti dal CSA;
- c) le eventuali controversie tra l'appaltatore e fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- d) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

Articolo 19 - PAGAMENTI

1. Ai sensi dell'art. 35, co. 18, del D.Lgs. 50/2016, sul valore del singolo contratto attuativo di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al **30 per cento**, da corrispondere all'appaltatore entro **quindici giorni** dall'effettivo avvio del singolo contratto attuativo.
2. L'anticipazione va compensata fino alla concorrenza dell'importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile ovvero, qualora il contratto venga sottoscritto nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione è effettuata nel primo mese dell'anno successivo ed è compensata nel corso del medesimo anno contabile.

3. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento delle prestazioni, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione delle prestazioni non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

4. I pagamenti avverranno secondo le clausole specificate all'interno dei Contratti Attuativi: in linea di massima verranno effettuati, per ogni singolo Contratto, in almeno due rate.

5. La SA procede al pagamento solo a seguito dei controlli previsti dalla vigente normativa, con particolare riguardo alla verifica della permanenza della regolarità fiscale e di quella contributiva ed assicurativa dell'Impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento, la SA acquisisce il D.U.R.C. dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori nelle modalità previste dalla normativa vigente.

6. Ai fini della tutela dei lavoratori e della regolarità contributiva si applica quanto previsto dai commi 4, 5, 5bis dell'art. 30 e dai commi 8 e 9 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

8. All'esito positivo della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. In ogni caso, per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, si rinvia alla vigente normativa e, in particolare, all'art.113 bis del D.lgs.50/2016 nonché della L.120/2020

9. Ai fini del pagamento del corrispettivo del presente appalto, l'aggiudicatario dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, secondo quanto previsto dall'art. 3 della Legge n.136 del 13/08/10. L'aggiudicatario dovrà pertanto comunicare alla SA:

- gli estremi dei conti correnti bancari o postali dedicati;
- la generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Articolo 20 - ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. Non appena avvenuta l'ultimazione delle prestazioni relativi ad ogni contratto attuativo, il DEC effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato di ultimazione delle prestazioni.

2. Qualora dall'accertamento risultasse la necessità di sostituire o eseguire nuovamente qualche prestazione, l'Appaltatore dovrà effettuare le sostituzioni e le modifiche nel tempo che gli verrà prescritto.
3. All'esito della verifica finale sulla esecuzione delle prestazioni, il RUP e/o DEC può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a **sessanta giorni**, per il completamento di aspetti di dettaglio di piccola entità, la cui necessaria esecuzione è accertata da parte del RUP/DEC come del tutto marginale ma necessaria a garantire la corretta esecuzione del contratto attuativo.

Articolo 21- PENALI

1. Quanto previsto dal presente articolo è da intendersi riferito ad ogni singolo contratto attuativo. Le penali dovute dall'appaltatore sono fissate nella misura di **250,00 € (duecentocinquanta/00 euro)** per ogni giorno di ritardo nel completamento delle forniture rispetto al termine stabilito.
2. La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso di ritardo:
 - nel rispetto dei termini di consegna a piè d'opera dell'attrezzatura ludica stabiliti all'art. 9 del presente CSA;
 - nel rispetto dei termini di inizio e conclusione degli interventi, fissati dal DEC nel contratto attuativo relativo;
 - nella ripresa degli interventi a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal DEC nel verbale di ripresa;
 - nel rispetto dei termini eventualmente offerti in sede di gara di riduzione dei tempi di consegna rispetto a quanto stabilito nel presente CSA
3. È ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'esecutore. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore.
4. L'ammontare complessivo delle penali non può comunque essere superiore al **10% dell'ammontare netto contrattuale**. Se tale limite viene superato e risulta infruttuosamente scaduto il termine previsto dall'art. 108, comma 4, D.lgs. n. 50/2016, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per grave ritardo, che viene disposta dalla SA con le modalità previste dallo stesso art.108, comma 4, D.lgs. n. 50/2016 e dall'art. 35 del presente CSA.
5. Ai sensi dell'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 2019/G/00347 del 16/07/2019 e sottoscritta in data 10/10/2019 si applica inoltre quanto prevede il successivo art. 29-bis, comma 1, lett. c) con la precisazione che tale disposizione si applica per prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a € 150.000, ovvero, indipendentemente dal valore, per forniture e servizi ritenute maggiormente a rischio di infiltrazioni mafiose.
6. L'Appaltatore prende atto che l'applicazione delle penali non preclude il diritto della SA di richiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori maggiori danni.

Articolo 22 - CONTO FINALE

Il conto finale sarà compilato entro 45 giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni, quale risulta da apposito certificato del DEC. La SA si riserva di procedere all'emissione ed all'approvazione di un unico Certificato di Regolare Esecuzione per più Contratti Attuativi con cadenza massima annuale; in tal caso le rate di saldo dei relativi contratti attuativi saranno liquidate in una unica soluzione.

Articolo 23 - PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO

1. Il pagamento della rata di saldo è disposto, previa presentazione della garanzia fideiussoria, entro 30 giorni decorrenti dall'esito positivo del certificato di regolare esecuzione o della verifica di conformità e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del Codice civile. Nel caso di redazione ed approvazione del certificato di regolare esecuzione per più contratti attuativi potrà essere presentata una unica polizza fideiussoria.
2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Articolo 24 – VERIFICA DI CONFORMITA' - CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE

1. Sulla base della documentazione fornita dal RUP il DEC accerta che le prestazioni eseguite siano state svolte in conformità alle prescrizioni e, in caso di esito positivo, emette **certificato di verifica di conformità** tramite il quale si attesta che l'appaltatore ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto nonché agli ordini impartiti dal RUP e dal DEC. Il certificato deve essere confermato dal RUP.
2. Contestualmente all'emissione del certificato di verifica di conformità si procede alla liquidazione del saldo finale e viene disposto lo svincolo della cauzione definitiva.
3. Nel caso di emissione del certificato di verifica di conformità delle prestazioni ai sensi dell'art.102 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, lo stesso viene emesso entro sei mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione.
4. Secondo quanto prevede l'art. 102 comma 2, per importi inferiori alla soglia comunitaria, è facoltà della SA sostituire il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, emesso dal DEC e confermato dal RUP, entro 3 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni previste dal Contratto.

Articolo 25 - TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

1. L'Appaltatore è obbligato ad eseguire le prestazioni oggetto del presente CSA con l'osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, restando a suo carico gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri.

A) TUTELA RETRIBUTIVA

2. L'Appaltatore è obbligato ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito nei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni costituenti oggetto del presente contratto e, se Cooperativa, anche nei confronti dei soci, ed a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. L'Appaltatore è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore fino alla data della verifica di conformità anche se egli non fosse aderente alle associazioni stipulanti o dovesse recedere da esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalle dimensioni dell'Impresa e da ogni qualificazione giuridica.

3. Ai fini della tutela retributiva dei lavoratori si applica quanto previsto ai co. 4 e 6 dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e in caso di inadempimento - verificato con le modalità previste dal co. 6 del medesimo art. 30 del D.Lgs. 50/2016 - la SA paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

4. Inoltre, il mancato adempimento di tali obblighi da parte dell'Appaltatore conferisce alla SA il diritto di valersi della cauzione – di cui all'art.103, co.1, D.lgs. n.50/2016.

B) TUTELA PREVIDENZIALE E ASSICURATIVA

5. L'Appaltatore dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, contribuzione, assicurazione, infortuni ed assistenza dei lavoratori, comunicando, non oltre **15 giorni** dalla consegna delle aree all'interno delle quali devono essere svolte le prestazioni, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.

6. L'Appaltatore deve esibire al DEC, prima dell'avvio del contratto attuativo, ogni prescritta denuncia del lavoro iniziato agli enti previdenziali e assicurativi e copia della polizza di assicurazione contro gli infortuni. L'Appaltatore deve parimenti esibire le modifiche alle denunce e polizze in precedenza esibite entro i **14 giorni** successivi alla modifica.

7. Prima di emettere i certificati di pagamento relativi alla esecuzione delle prestazioni, compreso quello conseguente al saldo finale, la Direzione dell'Esecuzione e la SA procedono alla verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'Impresa attraverso l'acquisizione del D.U.R.C.. A garanzia di tali obblighi, secondo quanto disposto dal comma 5 dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, il DEC opera una ritenuta dello 0,5% sull'importo netto progressivo delle prestazioni; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del D.U.R.C.

8. In caso di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C. relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o di soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la SA trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile.

9. Il mancato adempimento dell'Appaltatore conferisce inoltre alla SA il diritto di valersi della cauzione di cui all'art. 103, co. 1, D.lgs. n. 163/2006 ss. mm. 50/2016. In ogni caso l'Appaltatore è responsabile nei confronti della SA dell'osservanza delle predette disposizioni da parte dei subappaltatori.

10. Qualora la SA constati la presenza nel luogo di lavoro di lavoratore non iscritto nel libro unico del lavoro, ovvero in denuncia nominativa dei lavoratori occupati ovvero in documenti informatizzati equiparati, il RUP comunica all'Impresa l'inadempienza accertata e procede ad applicare una penale di euro 2.500,00 per ciascun lavoratore irregolare; il DEC procede ad immediata denuncia dell'illecito all'Ispettorato del Lavoro.

11. I commi precedenti si applicano anche nel caso di subappalto.

12. In ogni caso l'Appaltatore è responsabile nei confronti del committente dell'osservanza delle predette disposizioni da parte dei subappaltatori. In caso di D.U.R.C. negativo per due volte consecutive, il DEC redige una relazione particolareggiata per il RUP. La mancata ottemperanza dell'Appaltatore è considerata grave inadempimento degli obblighi contrattuali e pertanto darà luogo alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 35 del presente Capitolato. Tutte le violazioni della tutela retributiva ovvero previdenziale e assicurativa saranno segnalate all'Ispettorato del Lavoro ed ai competenti Enti previdenziali ed assicurativi.

C) VERIFICA DELLA REGOLARITA' DEL RAPPORTO DI LAVORO

13. Al fine di consentire la verifica della regolarità dei rapporti di lavoro, l'Appaltatore è obbligato ad osservare integralmente la disciplina relativa alla predisposizione e alla tenuta del libro unico del lavoro (artt. 39 e 40 del D.L.112/2008 e ss.mm., convertito con modificazioni nella L.133/2008; D.M.9.7.2008).

14. A completamento delle risultanze del libro unico del lavoro ed al fine di consentire la verifica della corretta instaurazione dei rapporti di lavoro anche nei confronti dei lavoratori presenti in cantiere al momento dei controlli e non ancora iscritti nel libro unico del lavoro, l'Appaltatore dovrà tenere presso il cantiere copia delle comunicazioni obbligatorie preventive di assunzione (predisposte ai sensi dell'art. 4 bis, comma 2, del D.lgs.181/2000, come modificato dal citato art. 40 del D.L.112/2008) oppure copia dei contratti individuali di lavoro.

Articolo 26 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Oltre agli oneri previsti dal Capitolato Generale di Appalto, per le parti ancora in vigore, quelli specificati nel presente CSA e quelli derivanti da ulteriori disposizioni normative applicabili in materia, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

- L'obbligo dell'Impresa appaltatrice di **informare immediatamente la SA di qualsiasi atto di intimidazione** commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

- **L'obbligo**, ai fini delle necessarie verifiche antimafia disposte dalla vigente normativa di acquisire e trasmettere alla SA i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011. Il medesimo obbligo è esteso anche ai casi previsti dagli artt. 2 e 3 dell'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 2019/G/00347 del 16/07/2019 e sottoscritta in data 10/10/2019 dal Comune di Firenze, insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze, e la Prefettura di Firenze;

- **Il carico, trasporto e scarico dei materiali** delle forniture ed il collocamento a deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni.

- **Le spese di contratto ed accessorie** e cioè tutte le spese e tasse, compresi eventuali diritti di segreteria, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti

complementari, le spese per le copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari.

- **L'onere di ottenere le eventuali autorizzazioni in deroga ai limiti di rumore** ai sensi della normativa vigente e del regolamento comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 16 febbraio 2004.

- **L'obbligo del rispetto delle regole di tracciabilità dei flussi finanziari** relativi al presente contratto previste dall'art.3 della L.136/2010 ss.mm.

- **L'obbligo del rispetto delle disposizioni contenute nel codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze**, approvato con Deliberazione della Giunta n.12/2021 del 26/01/2021, la cui applicazione è richiamata dall'art.2 comma 1 lett. c) del codice stesso, anche per i "collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni, servizi o opere la cui attività è svolta nell'ambito del rapporto delle stesse con il Comune di Firenze, con particolare riguardo a coloro che svolgono la loro attività all'interno delle strutture comunali". In caso di grave inosservanza del rispetto di tali obblighi, si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 35.

Articolo 27 - INTESA PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NEGLI APPALTI PUBBLICI

1. Nei contratti di appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a € 1.000.000, per subappalti e/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a € 150.000, per prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a € 150.000, ovvero, indipendentemente dal valore, per forniture e servizi ritenute maggiormente a rischio di infiltrazioni mafiose ai sensi dell'art. 1 commi 53 e 54 della legge 6/9/2012 n. 190, si applicano le disposizioni dell'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 2019/G/00347 del 16/07/2019 e sottoscritta in data 10/10/2019 dal Comune di Firenze, insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze, e la Prefettura di Firenze, che si intende qui integralmente richiamato.; pertanto con la sottoscrizione del contratto di appalto, l'Appaltatore dichiara di conoscere, di accettare espressamente e di impegnarsi alla rigorosa osservanza delle seguenti clausole:

a) di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui all'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, sottoscritta in data 10/10/2019 dal Comune di Firenze, insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze, e la Prefettura di Firenze e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;

b) di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo le informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite, salvo comunque il maggior danno; la SA potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94 comma 2 del Decreto L.gs. n.159/2011, in occasione della prima erogazione utile;

c) di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.

A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

- la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
 - l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
 - l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere;
1. di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari, quali ad esempio ogni richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere, oltre ad ogni fatto penalmente rilevante. Il contraente appaltatore si impegna a segnalare, immediatamente, alla Prefettura competente l'avvenuta formalizzazione della suddetta denuncia e ciò al fine di consentire eventuali e doverose iniziative di competenza. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del C.P.
 2. di prendere atto ed accettare che la SA si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta, in virtù dell'art. 321 c.p., nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p.”

2. Ai sensi dell'art. 5 dell'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, nei casi di cui alle lettere d) e e) l'esercizio della potestà risolutoria da parte della SA è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Articolo 28 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. La SA può procedere alla risoluzione del contratto, con proprio provvedimento motivato, qualora l'appaltatore si sia trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto.
2. La SA inoltre procede alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

1. qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
2. per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni anche di un solo Contratto attuativo (da contestare con le modalità previste dall'art.108, comma 3, D.lgs. n. 50/2016);
3. per grave ritardo rispetto alle previsioni del cronoprogramma anche di un solo Contratto Attuativo (da accertare con le modalità previste dall'art.108, comma 4, D.lgs. n. 50/2016);
4. previa formale costituzione in mora dell'interessato, in caso di gravi o ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza;
5. violazione delle norme dettate a tutela dei lavoratori;
6. inutile decorso del secondo termine assegnato dal DEC all'Appaltatore per la esecuzione del contratto attuativo di cui all'art. 5 del presente Capitolato;
7. gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto (da contestare con le modalità di instaurazione del contraddittorio previste dall'art.108, comma 3, D.lgs. n. 50/2016).
8. impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'Impresa non provveda all'immediata regolarizzazione (da contestare con le modalità di instaurazione del contraddittorio previste dall'art.108, comma 3, D.lgs. n. 50/2016);
9. nel caso in cui, violando le disposizioni previste dall'art.3 della L.136/2010 ss.mm., le transazioni relative al presente contratto non siano effettuate avvalendosi di banche o della Società Poste Italiane Spa;
10. per i contratti e sub contratti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 2019/G/00347 del 16/07/2019 e sottoscritta in data 10/10/2019 dal Comune di Firenze, in tutte le ipotesi da esso previste, riportate nel precedente art. 31-bis e con le conseguenze ivi disciplinate;
11. per grave inosservanza dell'obbligo del rispetto delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione della Giunta n.12/2021 del 26/01/2021, come previsto all'art. 29 del presente CSA di Appalto;
- 13) in caso di mancato rispetto del contratto di avalimento, verificato dal RUP in corso d'opera;
- 14) negli altri casi espressamente previsti dal presente Capitolato o da disposizioni di legge.

3. In caso di risoluzione del contratto l'Amministrazione appaltatrice procede alla contestuale comunicazione della risoluzione all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici.

4. Nei casi di risoluzione di cui al presente articolo, la SA procede unicamente al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

5. Ai sensi dell'articolo 94 comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm e dell'art. 6 dell'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 2019/G/00347 del 16/07/2019 e sottoscritta in data 10/10/2019, la SA può non risolvere il contratto, dandone espressa comunicazione al Prefetto, nel caso in cui la prestazione sia in corso di ultimazione, con la precisazione che tale disposizione si applica solo in caso di subappalto o un subcontratto superiore ad € 150.000,00, o nel caso di subcontratti relativi alle attività individuate come maggiormente esposte a rischio di infiltrazioni mafiose dall'art. 1, comma 53, della legge 190/2012.

6. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'Appaltatore deve adempiere agli obblighi previsti dall'art. 108 co. 9 del D.Lgs. 50/2016 e, in caso di inadempimento, l'Amministrazione provvede d'ufficio addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese.

7. A seguito della risoluzione del contratto, in sede di liquidazione finale dell'appalto risolto, l'Amministrazione pone a carico dell'Appaltatore inadempiente la maggiore spesa sostenuta per affidare le prestazioni ad altra impresa. La SA può valersi della cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103, comma 2 del Codice.

8. E' facoltà della SA procedere d'ufficio in danno dell'Appaltatore inadempiente.

9. Per tutto quanto non disciplinato dal presente articolo, trova applicazione l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 29 - RECESSO

1. L'appaltatore ha facoltà di presentare istanza di recesso qualora la consegna del contratto attuativo avvenga in ritardo per fatto o colpa dell'amministrazione. In tale ipotesi, si applica quanto previsto dall'art. 5, comma 4 del D.M. 49 del 2018.

2. La SA si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo, ai sensi dell'art. 109, comma 1, D.Lgs.50/2016 previo il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite (da calcolarsi come prescritto dall'art. 109, co 2, D.Lgs. 50/2016).

3. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter, 92, commi 3 e 4 e 94 comma 2 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm., la SA recede dal contratto qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente alla stipula del contratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm. o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm. In tale ipotesi la SA procede unicamente al pagamento delle prestazioni già eseguite ed al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. Ai sensi dell'articolo 94 comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm, la SA può non recedere dal contratto nel caso in cui la prestazione sia in corso di ultimazione. Si precisa che tale disposizione si applica solo in caso di subappalto o un subcontratto superiore ad € 150.000,00 o nel caso di subcontratti relativi alle attività individuate come maggiormente esposte a rischio di infiltrazioni mafiose dall'art. 1, comma 53, della legge 190/2012.

Articolo 30 - SUBAPPALTI E COTTIMI

1. L'Appaltatore esegue in proprio le prestazioni oggetto del presente contratto; il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti della fornitura che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. I subappaltatori proposti dall'aggiudicatario dovranno possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del

Codice. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

2. L'Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall'art. 105, commi 7, 9, 17 e 18, del D.lgs. n. 50/2016 al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, completo dell'indicazione dei prezzi unitari e corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, che indichi puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

3. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 ss.mm. in materia di documentazione antimafia ed in base all'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 2019/G/00347 del 16/07/2019 e sottoscritta in data 10/10/2019, con riferimento ai subappalti ed ai subcontratti è fatto sempre obbligo all'Appaltatore di acquisire e trasmettere alla SA, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm. e dalla stessa Intesa per la prevenzione.

4. Le disposizioni contenute nella suddetta Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici vengano applicate, indipendentemente dal valore dei contratti, nei sub affidamenti inerenti le attività ritenute a rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'art. 1 commi 53 e 54 della legge 6/9/2012 n. 190 ss.mm.

5. Qualora l'Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle forniture oggetto della presente procedura di gara, unitamente all'istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla SA la verifica del rispetto, da parte dell'Appaltatore, dell'obbligo posto a suo carico dall'art. 105, comma 14, primo periodo del D.Lgs. 105/2016. Qualora, ai fini dell'autorizzazione, venga presentata la bozza del contratto di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell'Appaltatore e del subappaltatore in merito all'incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche di cui all'art. 105 del D.lgs.n.50/2016 comma 4. Inoltre, sempre nel caso che con l'istanza venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l'obbligo del deposito del contratto presso la SA almeno 20 giorni prima della data dell'effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

6. Sull'importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell'incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicato, per ciascuna degli interventi da subappaltate, l'incidenza del costo della manodopera.

7. Nei casi in cui la SA non provveda direttamente al pagamento delle imprese subappaltatrici, l'Appaltatore corrisponde alle imprese subappaltatrici i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso. Ai fini del controllo del rispetto di tale prescrizione, i suddetti costi devono essere evidenziati separatamente nel contratto di subappalto.

8. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall'art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall'art.90, comma 9, lett. a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:

a) la documentazione attestante il rispetto da parte dell'Impresa subappaltatrice degli adempimenti di cui all'art.16, comma 1, lett. a) b) c) d) L.R.n.38/2007. A tale documentazione è altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) dell'Impresa subappaltatrice, attestante la presa visione e l'accettazione della documentazione medesima.

b) l'ulteriore documentazione prevista dall'Allegato XVII al D.lgs.81/2008.

9. Il termine di 30 gg. per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto decorre dalla data di ricevimento della relativa istanza completa di tutta la documentazione prescritta.

10. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo del contratto attuativo affidato o di importo inferiore a € 100.000,00 il termine per il rilascio dell'autorizzazione è ridotto della metà.

11. In caso di esito negativo delle verifiche di cui ai precedenti commi, non si procede ad autorizzare il subappalto. Inoltre, l'eventuale esito negativo della verifica di cui al precedente comma 8 viene comunicato alla competente azienda sanitaria per gli adempimenti di competenza, nonché all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la SA procede ai sensi dell'art. 80, co. 12 del Codice.

12. La SA può revocare in ogni tempo l'autorizzazione a subappalti e subcontratti qualora sia verificato il venir meno delle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti sulle cui basi l'autorizzazione viene concessa. In particolare, l'autorizzazione è revocata, tra l'altro, qualora ricorrano le condizioni indicate negli articoli 92, comma 3 e 94, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm., ovvero qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente all'autorizzazione del subcontratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'[articolo 67](#) del D.Lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'[articolo 84](#), comma 4 ed all'[articolo 91](#) comma 6 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm. Limitatamente a tali ipotesi, la SA, ai sensi dell'[articolo 94](#), comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm., può non procedere alla revoca dell'autorizzazione solo ed unicamente nel caso in cui la prestazione sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi. In ogni altro caso, l'appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016.

13. Non costituiscono subappalto, e quindi non necessitano di autorizzazione:

- i contratti aventi ad oggetto forniture senza prestazione di manodopera;
- i contratti aventi ad oggetto prestazioni di fornitura con posa in opera e noli a caldo il cui importo non superi la soglia del 2% dell'importo del contratto attuativo affidato o i 100.000 euro;
- i contratti aventi ad oggetto prestazioni di fornitura con posa in opera e noli a caldo, il cui importo superi la soglia del 2% dell'importo del contratto attuativo o i 100.000 euro, nei quali il costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50% dell'importo del subcontratto.

In tali casi è comunque onere dell'Appaltatore provvedere alla comunicazione di cui all'art.105, comma 2, D.lgs.50/2016, con anticipo di almeno cinque giorni lavorativi antecedenti l'ingresso in cantiere del sub-affidatario.

14. Costituiscono subappalto e necessitano di autorizzazione secondo la disciplina di cui al presente articolo i sub-contratti che superino le soglie economiche sopra indicate ed in cui, altresì, il costo della manodopera sia superiore al 50% dell'importo del subcontratto.

15. Il DEC ha il compito di valutare l'inclusione ovvero esclusione dei subcontratti dal novero dei subappalti.

16. Sono estesi all'impresa subappaltatrice gli stessi obblighi dell'impresa aggiudicataria con riguardo alle norme sulla sicurezza e regolarità sul lavoro.

17. Conformemente a quanto previsto dal precedente art. 18 comma 6, del presente Capitolato, la SA procede al pagamento degli stati di avanzamento del contratto attuativo solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dei subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento degli stati avanzamento, la SA acquisisce d'ufficio il D.U.R.C. dell'Appaltatore e di tutti i subappaltatori, comunque secondo le prescrizioni di cui all'art.113 bis del D.lgs. 50/2016 e della L.120/2020.

18. In caso di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C. relativo a personale dipendente del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la SA trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

19. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, questa SA non provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo delle prestazioni dallo stesso eseguite. Pertanto, l'Appaltatore, a dimostrazione del pagamento corrisposto nei confronti del subappaltatore o del cottimista, è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate entro il predetto termine e si dimostri pertanto inadempiente ai sensi dell'art. 105, co. 13, lett. b), la SA sospende il successivo pagamento in suo favore e provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite. Si applica altresì l'art. 15 della L.11/11/2011 n.180 ss.mm. Qualora l'Appaltatore motivi il mancato pagamento del subappaltatore o del cottimista con la contestazione della regolarità delle prestazioni da questi eseguiti e sempre che quanto contestato dall'Appaltatore sia accertato dal DEC, la SA sospende i pagamenti in favore dell'Appaltatore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal DEC, per la parte residua, procede al pagamento del subappaltatore o del cottimista ai sensi del citato art. 105, co. 13, lett. b) del Codice.

20. Il Comune di Firenze provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo delle prestazioni dallo stesso eseguite nei casi di cui all'art. 105, co. 13 del Codice, vale a dire:

a) qualora il subappaltatore o il cottimista sia una microimpresa o piccola impresa come definite dall'art. 3, co. 1, lett. aa) del D. Lgs.50/2016;

b) in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore di cui al comma precedente;

c) su richiesta del subappaltatore e qualora la natura del contratto lo consenta.

21. Nel caso di pagamento diretto di cui al comma precedente, è obbligo dell'Appaltatore comunicare alla SA la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. 22. L'esecuzione delle prestazioni affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall'art. 3 della L. 136/2010, il contratto di subappalto prevede espressamente, a pena di nullità, per l'Appaltatore ed i subappaltatori l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall'Appaltatore con i subcontraenti, comunicati alla SA ai sensi dell'art. 105, comma 2 del D.lgs.50/2016. L'Appaltatore è obbligato a comunicare alla SA eventuali modifiche all'importo del contratto di subappalto o ad altri elementi essenziali avvenute nel corso del subcontratto. È altresì fatto obbligo all'Appaltatore di acquisire

nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

23. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all'art.105, D. Lgs.n.50/2016

Articolo 31 - REVISIONE PREZZI

1. Con la stipula dei singoli Contratti Attuativi l'Appaltatore assume la responsabilità tecnica delle prestazioni;

2. Il rischio dell'esecuzione delle prestazioni è a totale carico dell'Appaltatore. L'art. 1664 c.c., 1° comma, non si applica all'appalto di cui al presente Capitolato.

3. E' possibile procedere alla revisione dei prezzi del presente appalto esclusivamente nei casi, con le modalità e nei limiti di cui all'art. 106, comma 1, lett. a) del D.lgs. n.50 del 2016. Non si procede alla revisione dei prezzi in aumento quando la variazione dei prezzi è imputabile a fatto dell'Appaltatore.

Ai sensi dell'art. 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n.4, convertito dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo del Codice, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultino superiori al 5% rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo del medesimo articolo 29. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7 dell'articolo 29 stesso.

Si rinvia alla disciplina di cui all'art. 29, commi 3, 4, 5 e 6 del D.L. 27 gennaio 2022, n.4, come convertito dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25.

Articolo 32- RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle prestazioni appaltate in conformità alle migliori regole dell'arte, della rispondenza di dette prestazioni alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento.

2. E' obbligo dell'Appaltatore adottare, nell'esecuzione dei contratti attuativi, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai e rimane stabilito che egli assume ogni più ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni, della quale responsabilità si intende quindi sollevato il personale preposto alla direzione e sorveglianza, i cui compiti e responsabilità sono quelli indicati dal Codice e dal presente Capitolato.

3. Le disposizioni impartite dal DEC, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela della SA e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna del singolo contratto attuativo, fatto salvo il maggior termine di cui agli art. 1667 e 1669 del c.c.

Articolo 33 - ACCORDO BONARIO. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Per la definizione delle controversie si applicheranno gli artt. 205, 208 e 211 del D.lgs. n. 50/2016. E' esclusa la clausola compromissoria di cui all'art. 209 del D.lgs.50/2016.
2. La competenza a conoscere le controversie che potrebbero derivare dal contratto, di cui il presente Capitolato è parte integrante, spetta, ai sensi dell'art. 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato.

Articolo 34 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento Europeo n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali (General Data Protection Regulation - GDPR). L'informativa ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo n. 2016/679 è consultabile nel sito istituzionale del Comune di Firenze al seguente indirizzo:

<https://www.comune.fi.it/index.php/pagina/privacy>.

2. L'aggiudicatario è tenuto alla massima riservatezza in merito ai documenti, agli atti, ai dati, alle notizie, alle informazioni di cui venga a conoscenza o in possesso nell'esecuzione del presente contratto e si impegna ad utilizzarli esclusivamente per i fini dallo stesso previsti e si impegna, inoltre, ad effettuare il trattamento degli eventuali dati personali e sensibili nella piena e totale osservanza di quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003 e ss.mm.) e dal GDPR 2016/679 - General Data Protection Regulation. E' vietata la diffusione e/o ogni qualsiasi uso diverso e/o non strettamente connesso con lo svolgimento delle prestazioni stesse.

3. I dati personali relativi agli operatori economici partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte della SA, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa, per i soli fini inerenti alla procedura di gara e all'esecuzione del contratto. In ogni caso, in relazione ai dati forniti, i soggetti aggiudicatari potranno esercitare i diritti previsti dalla normativa.

Articolo 35 – MISURE ANTICOID-19 PER I CANTIERI PUBBLICI DI CUI ALLA DELIBERA GR N° 645 DEL 25/05/2020

Le prestazioni previste nel presente appalto potrebbero essere eseguite in epoca emergenziale COVID, come definito da specifici atti legislativi.

Nel qual caso la Ditta affidataria è obbligata a mantenere le condizioni di sicurezza, in base alle disposizioni normative specificatamente impartite.

In particolare, nel caso in cui le prestazioni si svolgano in detto periodo, la Ditta dovrà presentare:

- protocollo aziendale di sicurezza;
- POS aggiornato sulla scorta di tale protocollo.

Il riferimento per gli eventuali maggiori costi e oneri della sicurezza sostenuti dall'Impresa per l'attivazione del cantiere in epoca emergenziale, è la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 645/2020 comprensiva degli allegati 1 e 2. Le eventuali extra somme suindicate verranno computate solo per le lavorazioni effettivamente eseguite in periodo emergenziale COVID, come definito da disposizioni legislative; inoltre, gli eventuali costi della sicurezza integrativi per le misure COVID saranno quantificati a misura, in base alle misure effettivamente attuate.

Tali eventuali extra somme saranno quantificate per i singoli Contratti Attuativi e saranno ricomprese nell'importo complessivo dell'Accordo Quadro, ma verranno erogate esclusivamente in assenza di sovvenzioni e contributi pubblici richiesti e/o già ricevuti dall'Appaltatore.

Articolo 36 - APPLICAZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI

L'Accordo Quadro in oggetto è classificato come "verde" ai sensi del Piano d'Azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione e rientra nell'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi. In particolare il riferimento è: Criteri ambientali minimi per l'acquisto di articoli per l'arredo urbano – (approvato con D.M. del 5-2-2015 dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare).

Direzione Ambiente Servizio Parchi, Giardini e Aree Verdi

ACCORDO QUADRO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURA LUDICA E ARREDO NELE AREE VERDI PUBBLICHE E SCOLASTICHE DEL COMUNE DI FIRENZE

CO 200045

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Cecilia Cantini

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PARTE SECONDA – PRESCRIZIONI
TECNICHE**

CSA-II
Agosto 2022



1. PRESCRIZIONI GENERALI

Indipendentemente dalle particolari indicazioni riportate negli articoli dell'Elenco Prezzi Unitari (di seguito EPU), tutti i materiali, i prodotti ed i componenti delle forniture dovranno sempre presentare, per qualità intrinseche e modalità esecutive le migliori caratteristiche del tipo a cui si riferiscono, corrispondere alle prestazioni e caratteristiche richieste dalle normative UNI di riferimento e disporre delle certificazioni di legge che ne consentano l'uso in ambienti pubblici e scolastici.

Si intende inoltre qui integralmente richiamato l'articolo del Capitolato Speciale d'Appalto parte I che definisce le specifiche tecniche dei materiali impiegati secondo quanto stabilito con **D.M. 5.3.2015 "Criteri Ambientali Minimi per l'acquisto di articoli per l'arredo urbano"**.

In difetto di quanto sopra la Direzione Esecuzione del Contratto (in seguito DEC), a suo giudizio insindacabile, avrà sempre facoltà di dichiarare non idonee le forniture e di richiederne il pronto allontanamento dal cantiere.

2. QUALITA' DEI MATERIALI

Tutto l'arredo urbano, l'attrezzatura ludica e le pavimentazioni ad assorbimento d'impatto devono essere della migliore qualità e rispondere ai requisiti richiesti ad insindacabile giudizio di idoneità della DEC. L'Appaltatore dovrà sostituire a sua cura e spese, con altre rispondenti ai requisiti voluti, le eventuali partite non ritenute idonee. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo apposita verbalizzazione. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.

3. REQUISITI GENERALI DI SICUREZZA DEI GIOCHI

Si intende per attrezzatura ludica una struttura con cui o su cui i bambini possono giocare, individualmente o in gruppi, seguendo le loro regole e motivazioni che possono cambiare in qualsiasi momento.

Le attrezzature ludiche richieste devono essere certificate da ente certificatore riconosciuto a livello nazionale o internazionale in conformità alle normative **UNI-EN 1176 ed UNI-EN 1177 "Attrezzature per aree gioco - Requisiti di sicurezza e metodi di prova"**

Ciascun gioco deve essere accompagnato inoltre da:

- 1) Schema di montaggio;
- 2) Piano di manutenzione e monitoraggio;
- 3) Condizioni di garanzia del gioco e dei suoi componenti.

Tutti i giochi devono essere forniti di etichetta indicante la corrispondenza alla normativa di sicurezza, il tipo di gioco, le età di riferimento, l'anno ed il lotto di produzione.

4. MATERIALI PER L'ARREDO URBANO E L'ATTREZZATURA LUDICA

ARREDO URBANO.

Tutte le parti con le quali il fruitore può venire a contatto durante il normale utilizzo non devono avere scheggiature, sbrecciature e/o spigoli taglienti e non devono avere tubi con le parti terminali aperte (**UNI-EN 11306 "Panchine - Requisiti di sicurezza e metodi di prova"**).

I profilati di sostegno delle sedute devono essere in acciaio zincato e trattato con un ciclo di verniciatura idoneo per resistere agli agenti atmosferici.

Il legno deve essere adeguatamente trattato contro la marcescenza.

Tutti gli elementi devono essere fissati con bulloneria e elementi di fissaggio in acciaio inossidabile completamente nascosti per assicurare la massima sicurezza agli utenti.

ATTREZZATURA LUDICA

Pannelli in legno multistrato

I pannelli in multistrato devono essere ad incollaggio impermeabile idoneo all'ambiente esterno; devono avere superficie levigata e bordi smussati per evitare spigoli taglienti; devono essere laccati con vernice pigmentata priva di metalli pesanti e atossica, impermeabile e stabilizzata agli UV in modo che non si verifichino cambiamenti nell'aderenza e nella tonalità del colore.

Pannelli in legno multistrato rivestiti in plastica -

Pannelli in multistrato ad incollaggio impermeabile idoneo all'ambiente esterno con rivestimento in resina fenolica.

Laminato ad alta pressione (HPL)

Materiale omogeneo estremamente resistente, anche contro il rischio di marcescenza e l'insorgenza di funghi. Il materiale è composto da fibre di legno e un legante termoindurente. Questi elementi vengono compressi ad una temperatura molto elevata esercitando una forte pressione.

LEGNO

Il legno sia di pino che esotico deve essere certificato FSC.

I montanti in legno lamellare incollato, le tavole e le assi in legno devono essere profilati, piallati e arrotondati anche nella sommità, impregnati sotto pressione in autoclave con trattamento adatto per l'interramento contro funghi e muffe. Per l'impregnazione devono essere utilizzate soluzioni all'acqua privi di cromo, arsenico e solventi organici, a basso impatto sia per l'uomo che per l'ambiente (ridotta presenza di solventi organici, assenza sostanze cancerogene); testate in laboratorio ed in campo contro i funghi delle carie, gli insetti xilofagi e le termiti.

Dopo l'impregnazione il legno deve essere trattato con vernici pigmentate atte a garantire protezione dall'azione degradativa da parte dei raggi UV (ingrigimento del legno) nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa europea. Le sommità dei pali devono avere forma emisferica e essere dotati di cappuccio protettivo.

Il legno di robinia è senza alburno, decorticato e levigato privo di trattamenti chimici.

Acciaio/alluminio

Le parti in metallo devono essere in acciaio/alluminio sottoposto ad un trattamento preventivo anticorrosione.

La verniciatura viene effettuata solo dopo che i singoli pezzi sono stati adeguatamente trattati in modo da garantire aderenza. Le vernici liquide od in polvere utilizzate devono essere resistenti alla nebbia salina ed al viraggio di colore.

Gli elementi di struttura devono essere fissati con bulloneria e elementi di fissaggio in acciaio completamente nascosti da asole o tappi in plastica per assicurare la massima sicurezza agli utenti.

Il sistema di rotazione, le catene, le staffe di fissaggio del seggiolino delle altalene devono essere in acciaio.

Piste degli scivoli

La pista dello scivolo deve essere in acciaio inossidabile di spessore minimo 1,5 mm monoblocco senza saldature con bordi ripiegati e inaccessibili.

Molle

La molla deve essere in acciaio, consentire solo il movimento avanti-indietro, con dispositivo antischiacciamento, completa di ancoraggio, trattata in modo da evitare graffiature e corrosione.

Corde

Rete o sartie devono essere realizzate in polipropilene rinforzato in acciaio.

Staffe e viteria

L'attrezzatura deve essere fissata con staffe e viteria in acciaio inossidabile completamente nascosti da asole o tappi in plastica per assicurare la massima sicurezza agli utenti. La viteria deve avere dadi autobloccanti.

Pavimento smorzacadute sintetico

Le mattonelle in gomma ad assorbimento di impatto devono essere dotate di ali spinottate per la giunzione; dimensioni 50x50 cm e spessore variabile in funzione dell'altezza massima di caduta che sono in grado di assorbire come disposto dalla norma UNI EN 1177 (prova per HIC).

5. NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLE FORNITURE

Le quantità delle forniture saranno liquidate sulla base di quanto stabilito dall'EPU e dal contratto. Le maggiori quantità che si dovessero riscontrare nel corso della contabilizzazione verranno riconosciute valide soltanto se autorizzate per iscritto dalla DEC.

Il prezzo delle forniture comprende sempre anche ogni onere per trasporto, scarico, accantonamento nell'ambito del cantiere, disimballaggio, montaggio dei componenti e tutte le prestazioni occorrenti per darli pronti all'Appaltatore nel luogo stabilito dalla DEC. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera.

6. DISPONIBILITA' PEZZI DI RICAMBIO

I singoli pezzi di ricambio che compongono le forniture presenti nell'EPU dovranno essere resi disponibili per 10 anni dalla data di installazione della fornitura, salvo ulteriore periodo dichiarato in sede di offerta tecnica.

7. POSA IN OPERA

La posa in opera delle attrezzature ludiche comprende i livellamenti necessari al corretto posizionamento, la fornitura degli elementi di ancoraggio atti a garantire la tenuta, gli idonei scavi con trivella o altro mezzo, la realizzazione dei plinti in cls ed il rinterro, secondo quanto previsto dallo schema di montaggio fornito dal fabbricante. E' richiesto il certificato di corretto montaggio e posa in opera anche della pavimentazione ad assorbimento di impatto, quando prevista (EN 1176-7).

La posa in opera dell'arredo (tavoli, sedute) può essere chiesta mediante fissaggio degli appoggi con idonei tasselli in acciaio su pavimentazione dura (asfalto o autobloccante in cemento), previa realizzazione di idoneo foro di alloggio per i tasselli OPPURE mediante fissaggio di idonei tirafondi su due tratti di cordonato in calcestruzzo delle dimensioni di cm 100 x 25 x 10 previo scavo manuale di alloggiamento e successivo reinterro fino a rendere gli stessi invisibili sotto il piano di campagna. Posa in opera dei tavoli mediante realizzazione di idonei plinti in cls previo scavo manuale di alloggiamento e successivo reinterro fino a rendere gli stessi invisibili sotto il piano di campagna. Al termine è richiesto il certificato di corretto montaggio e posa in opera.

Direzione Ambiente Servizio Parchi, Giardini e Aree Verdi

ACCORDO QUADRO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURA LUDICA E ARREDO PER LE AREE VERDI PUBBLICHE E SCOLASTICHE DEL COMUNE DI FIRENZE

CO 200045

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Cecilia Cantini

**ELENCO ATTREZZATURA LUDICA E
ARREDO**

EL
Agosto 2022



N.O. Cod		Articolo		U.M.	Prezzo senza S.G.	Prezzo	Utili impresa	di Spese generali
		PRODOTTI IN FORNITURA E POSA IN OPERA						
		Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere, disimballaggio e montaggio dei componenti. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.						
		Tutte le forniture devono essere conformi alla norma europea EN 1176:2018 sulla sicurezza delle attrezzature per aree gioco, omologate e certificate da ente autorizzato, così come è richiesto il certificato di corretto montaggio e posa in opera anche della pavimentazione ad assorbimento di impatto, quando prevista (EN 1176-7).						
		Caratteristiche dei materiali - Tutto il legno (massello, lamellare, compensato) deve essere certificato FSC o PEFC, trattato contro la marcescenza e protetto dai raggi UV. I pannelli sia in legno (compensato, multistrato) sia in laminato ad alta pressione (HPL) sia in polietilene ad alta densità (HDPE) devono avere gli spigoli esposti arrotondati ed essere verniciati con vernici atossiche prive di metalli pesanti, stabilizzate ai raggi UV e resistenti agli agenti chimici. I montanti in legno (massello o lamellare) devono essere squadrati e levigati, privi di difetti (spaccature o fessure) con spigoli arrotondati e sommità dotata di cappuccio o guaina protettiva, con ancoraggio sia nel terreno che in superficie mediante piedi in acciaio che innalzano i montanti da terra. L' acciaio deve essere sottoposto a trattamento preventivo anticorrosione e a verniciatura a polvere resistente ai raggi UV e alle variazioni di temperatura. L' acciaio inossidabile deve essere protetto dalla corrosione con aggiunta di nichel e cromo. Il legno di robinia deve essere certificato FSC o PEFC, se colorato le vernici impiegate devono essere atossiche. Per i giochi a molla : molla in acciaio dotata di dispositivo antisciacchiamento, completa di ancoraggio, trattata in modo da evitare graffiature e corrosione. Per gli scivoli : pista in acciaio di spessore minimo 1,5 monoblocco senza saldature e con bordi ripiegati. Bulloneria ed elementi di fissaggio in acciaio adeguatamente protetti o a scomparsa. Per le altalene : catene in acciaio trattato contro la corrosione.						
		Posa in opera compreso livellamenti necessari al corretto posizionamento, fornitura degli elementi di ancoraggio atti a garantire la tenuta, scavi con trivella o altro mezzo, la realizzazione dei plinti in cls ed il rinterro, secondo quanto previsto dallo schema di montaggio fornito dal fabbricante. Posa in opera delle sedute mediante fissaggio degli appoggi con idonei tasselli in acciaio su pavimentazione dura (asfalto o autobloccante in cemento), previa realizzazione di idoneo foro di alloggio per i tasselli OPPURE mediante fissaggio di idonei tirafondi su due tratti di cordonato in calcestruzzo delle dimensioni di cm 100 x 25 x 10 previo scavo manuale di alloggiamento e successivo reinterro fino a rendere gli stessi invisibili sotto il piano di campagna. Posa in opera dei tavoli mediante realizzazione di idonei plinti in cls previo scavo manuale di alloggiamento e successivo reinterro fino a rendere gli stessi invisibili sotto il piano di campagna.						
		A-ATTREZZATURA LUDICA IN LEGNO						
1	A.1.1	ARREDO	Tavolo da pic-nic completo di sedute collegate alla struttura, senza schienale, inclusivo. Piano in legno, telaio portante in legno o metallo. Dimensioni ingombro: 240 x 140 x 80h cm circa. Compreso posa in opera su qualsiasi tipo di superficie.	cad	476,00	607,38	55,22	76,16
2	A.1.2	ARREDO	Tavolo da pic-nic completo di sedute collegate alla struttura, con schienale, inclusivo. Piano in legno, telaio portante in legno o metallo. Dimensioni ingombro: 240 x 140 x 80h cm circa. Compreso posa in opera su qualsiasi tipo di superficie.	cad	790,00	1.008,04	91,64	126,40
3	A.2	ARREDO	Tavolo per pic-nic da bambini completo di sedute collegate alla struttura, senza schienale. Piano in legno, telaio portante in legno o metallo. Dimensioni: 120 x 120 x 50h cm circa. Compreso posa in opera su qualsiasi tipo di superficie.	cad	182,00	232,23	21,11	29,12
4	A.3	ARREDO	Bacheca in legno, con tetto a due falde, due montanti e un pannello 80 x 110h cm. I montanti in legno lamellare o massello devono essere profilati, piallati e arrotondati anche nella sommità, impregnati sotto pressione con trattamento adatto per l'interramento. Dimensioni 140x50x250h cm circa. Compreso posa in opera su qualsiasi tipo di superficie.	cad	603,50	770,07	70,01	96,56
5	A.4	GIOCHI A MOLLA	Gioco a molla ad un posto costituito da un corpo a tema realizzato in pannelli di legno/HPL/HDPE. Il corpo è fissato su una struttura in acciaio con movimento oscillatorio. Caratteristiche tecniche: dimensioni d'ingombro indicative 80x40x90h cm circa. Altezza libera di caduta inferiore a 60 cm. Compreso posa in opera su qualsiasi tipo di superficie.	cad	1.078,00	1.375,53	125,05	172,48
6	A.5	CASSETTA	Casetta con copertura e pannelli laterali. Dotata di tavolino e panche interni. Altezza libera di caduta inferiore a 60 cm. Dimensioni d'ingombro indicative 150x150x200h cm circa. Compreso posa in opera su qualsiasi tipo di superficie.	cad	1.510,00	1.926,76	175,16	241,60
7	A.6	CAPANNA	Capanna con pedana di accesso e copertura a due falde. Altezza libera di caduta inferiore a 60 cm. Dimensioni d'ingombro indicative 150X150Xh200 cm circa. Compreso posa in opera su qualsiasi tipo di superficie.	cad	2.057,00	2.624,73	238,61	329,12
8	A.7	TUNNEL	Gioco tunnel realizzato con arcate di sostegno in legno o metallo. Dimensioni d'ingombro indicative 80x200x80h cm circa; altezza massima di caduta non superiore a 60 cm. Compreso posa in opera su qualsiasi tipo di superficie.	cad	792,00	1.010,59	91,87	126,72
13	A.8	SCIVOLO	Gioco scivolo costituito da salita con scalini o piattaforme di accesso, pedana di partenza, pista di scivolamento in acciaio dotata di sponde. Altezza complessiva del gioco circa 150 cm; altezza massima di caduta non superiore a cm 100.	cad	2.448,00	3.123,65	283,97	391,68
14	A.9	SCIVOLO	Gioco scivolo costituito da salita con scalini o piattaforme di accesso, pedana di partenza, pista di scivolamento in acciaio dotata di sponde. Altezza complessiva del gioco circa 230 cm; altezza massima di caduta tra 140 e 150 cm.	cad	3.448,00	4.399,65	399,97	551,68
15	A.10	SCIVOLO CON TORRE	Gioco scivolo con torre coperta dotato di salita con scalini o piattaforme di accesso, pedana di partenza, pista di scivolamento in acciaio dotata di sponde. Altezza complessiva del gioco 250 cm circa; altezza libera di caduta inferiore a 100 cm.	cad	4.722,00	6.025,27	547,75	755,52

N.O. Cod				Articolo	U.M.	Prezzo senza S.G.	Prezzo	Utile di impresa	di Spese generali
16	A.11	SCIVOLO CON TORRE		Gioco scivolo con torre coperta dotato di salita con scalini, pedana di partenza con parapetto in legno o pannelli, pista di scivolamento in acciaio dotata di sponde. Altezza complessiva del gioco 350 cm circa; altezza libera di caduta compresa fra 140 e 150 cm.	cad	6.277,00	8.009,45	728,13	1.004,32
17	A.12	ALTALENA		Gioco altalena doppia costituita da 4 pali portanti, 1 trave orizzontale con attacchi e perni, 2 sedili a tavoletta/cestello, completi di snodi e catene. Dimensioni d'ingombro indicative lunghezza 360 cm, altezza 240 cm circa. Altezza libera di caduta inferiore a 150 cm.	cad	2.156,00	2.751,06	250,10	344,96
		B- ATTREZZATURA LUDICA IN ACCIAIO							
18	B.1	ALTALENA		Gioco altalena doppia costituita da 4 pali portanti, 1 trave orizzontale con attacchi e perni, 2 sedili a tavoletta/cestello completi di snodi e catene. Dimensioni d'ingombro indicative lunghezza 360 cm ed altezza 240 cm circa. Altezza libera di caduta inferiore a 150 cm.	cad	2.987,00	3.811,41	346,49	477,92
19	B.3	ALTALENA		Gioco altalena doppia costituita da 2 pali portanti, 1 trave orizzontale con attacchi e perni, 2 sedili a tavoletta/cestello completi di snodi e catene. Dimensioni d'ingombro indicative lunghezza 360 cm ed altezza 240 cm circa. Altezza libera di caduta inferiore a 150 cm.	cad	2.559,00	3.265,28	296,84	409,44
		C- ATTREZZATURA LUDICA IN ROBINIA							
20	C.1	GIOCO A MOLLA		Gioco a molla ad un posto costituito da un corpo realizzato in legno di ROBINIA. Il corpo è fissato su una struttura in acciaio con movimento oscillatorio. Dimensioni d'ingombro indicative 80x40x90h cm circa. Altezza libera di caduta inferiore a 60 cm.	cad	1.502,00	1.916,55	174,23	240,32
21	C.2	SCIVOLO CON TORRE		Gioco scivolo in legno di ROBINIA con torre coperta costituito da salita con scalini o piattaforme di accesso, pedana di partenza, pista di scivolamento in acciaio dotata di sponde. Altezza complessiva del gioco circa 250 cm; altezza massima di caduta non superiore a cm 100.	cad	5.907,00	7.537,33	685,21	945,12
22	C.3	SCIVOLO CON TORRE		Gioco scivolo in legno di ROBINIA con torre coperta costituito da salita con scalini o piattaforme di accesso, pedana di partenza, pista di scivolamento in acciaio dotata di sponde. Altezza complessiva del gioco circa 350 cm; altezza massima di caduta compresa fra 140 e 150 cm.	cad	6.608,00	8.431,81	766,53	1.057,28
23	C.4	ALTALENA		Gioco altalena doppia in ROBINIA costituita da 4 pali portanti, 1 trave orizzontale con attacchi e perni, 2 sedili a tavoletta/cestello completi di snodi e catene in acciaio. Dimensioni d'ingombro indicative lunghezza 360 cm ed altezza 240 cm circa. Altezza libera di caduta inferiore a 150 cm.	cad	2.862,00	3.651,91	331,99	457,92
		D-PAVIMENTAZIONI AD ASSORBIMENTO D'IMPATTO (solo fornitura)							
		Tutte le forniture devono essere conformi alla norma europea EN 1177 sulla sicurezza delle superfici ad assorbimento d'impatto							
24	D.1	MATERIALE ACCESSORIO		Bordo laterale in legno spessore da 2-3 cm, larghezza cm 16 per contenimento di pavimento smorza-cadute. Solo fornitura	m	12,65	16,14	1,47	2,02
25	D.2	ASSORBIMENTO IMPATTO		Ghiaietto arrotondato e lavato, pezzatura 2-8 mm, asciutto e privo di particelle argillose come da norma UNI EN 1177/99, compreso la ripulitura iniziale dell'area e la rimozione dei materiali inerti, il caricamento del materiale di risulta, lo spandimento, il trasporto al pubblico scarico e lo smaltimento con relativi oneri.	mc	88,64	113,10	10,28	14,18
26	D.3	ASSORBIMENTO IMPATTO		Corteccia di pino in sacchi da 80 lt	l	0,11	0,14	0,01	0,02
27	D.4	ASSORBIMENTO IMPATTO		Lapillo vulcanico	m³	54,78	69,90	6,35	8,76
		E- SEDILE PER ALTALENA (solo fornitura)							
28	E.1	SEDILE		Sedile per altalena del tipo inclusivo, completo di attacco e catene, fissate alla struttura mediante idonee sospensioni. Adatto a tutti i tipi di altalene	cad	590,00	752,84	68,44	94,40
29	E.2	SEDILE		Sedile per altalena del tipo a tavoletta in gomma, completo di attacco e catene.	cad	78,00	99,528	9,05	12,48
30	E.3	SEDILE		Sedile per altalena del tipo a gabbia, completo di attacco e catene.	cad	171,00	218,196	19,84	27,36

Direzione Ambiente Servizio Parchi, Giardini e Aree Verdi

APPALTO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURA LUDICA E ARREDO PER LE AREE VERDI PUBBLICHE E SCOLASTICHE DEL COMUNE DI FIRENZE

CO 200045

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Cecilia Cantini

**DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE
RISCHI INTERFERENZIALI**

Duvri
Agosto 2022



Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti

0) Premessa

In merito a tutti gli interventi che saranno svolti in ambiente urbano, afferenti all'appalto denominato **“Appalto di fornitura e posa in opera di attrezzatura e arredi in aree verdi”**, si forniscono le informazioni contenute nel presente documento al fine di promuovere la prevenzione del rischio di interferenza secondo quanto previsto dal D.Lgs. n 81 del 9 Aprile 2008.

Nel presente documento il committente presenta una valutazione ricognitiva dei rischi standard che potenzialmente potrebbero derivare dall'applicazione del contratto. Il committente dopo la prima applicazione del contratto potrà integrare il documento inserendo: rischi specifici, rischi interferenziali e procedure di sicurezza, l'integrazione sottoscritta dall'esecutore del contratto integrerà i documenti contrattuali.

Ai fini di promuovere il coordinamento tra le imprese e il personale dell'Amministrazione, l'impresa appaltatrice in funzione delle procedure operative e delle pratiche operative adottate, dovrà fornire una propria valutazione delle interferenze connesse all'attività del committente e all'ambiente dove vengono realizzate le operazioni. La valutazione dovrà essere corredata dalle misure di sicurezza tecniche e organizzative adottate ed adottabili per eliminare e ridurre i rischi.

1) Siti interessati dal processo di fornitura e posa in opera

- Parchi, giardini storici sottoposti a vincolo;
- Piazze alberate;
- Giardini;
- Aree scolastiche;

Parchi, giardini storici sottoposti a vincolo

Rientrano in tale categoria le aree soggette a vincolo storico – architettonico - paesaggistico, tutelate ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, art. 136 Codice dei beni Culturali e del Paesaggio).

Piazze alberate

Sono comprese in questa categoria gli spazi aperti pubblici con presenza di aiuole con allocati all'interno soggetti arborei. In genere la piazza ricopre svariate funzionalità: può fungere da parcheggio per la sosta dei veicoli, da mercato per ospitare i venditori ambulanti o semplicemente essere utilizzata come uno spazio aperto che fornisce ritrovo fra le persone.

Giardini

Rientrano in questa categoria i giardini pubblici non compresi nelle categorie precedenti e successive. In genere si tratta di spazi aperti e delimitati corredati di vegetazione arborea ed arbustiva, destinati alla fruizione pubblica libera e solo ad eventuale limitazione per chiusura

notturna, contenenti attrezzature quali: panche, tavoli, giochi, fontanelle, attrezzature sportive ad uso libero, ecc. In alcuni casi tali aree possono essere dotate di edifici e parcheggi dedicati.

Aree scolastiche

Rientrano in questa categoria i giardini di norma delimitati e in genere annessi all'edificio scolastico, tale spazio è abitualmente destinato all'uso esclusivo delle attività didattiche, sportive e ricreative degli alunni.

Nella fase di progettazione dell'accordo attuativo saranno specificate le aree dove saranno eseguiti gli interventi mediante apposita lista.

2) Tipologie d'interventi

Il servizio in oggetto si articola nella fornitura e posa in opera di uno o più elementi tra i seguenti:

- Fornitura e posa in opera di attrezzatura ludica
- Fornitura e posa in opera di arredi
- Fornitura e posa di pavimentazione ad assorbimento d'impatto

3) Macchine e attrezzature utilizzate

Nell'ambito del servizio in oggetto le varie squadre operative utilizzeranno, in funzione delle esigenze, delle tipologie di operazioni e delle caratteristiche del luogo varie tipologie di attrezzature. La successiva tabella riporta in modo non esaustivo le principali attrezzature e mezzi d'opera di norma impiegati nelle operazioni:

A	Automezzi e mezzi operativi pesanti
1	Autocarri, autocarri con bracci sollevatori, autocarri con attrezzature per il carico, motocarri
2	Escavatori, mini escavatori, pale caricatori, bobcat
3	Muletti, autocarri con attrezzature per la pulizia a pressione
B	Attrezzature meccaniche
1	Trivelle
2	Generatore, idropulitrici
3	Betoniera a bicchiere, impastatrici, motocarrette
4	Utensili elettrici: trapani, avvitatori, flessibili, troncatrici, levigatrici, scarnatrici, compressori, sparachiodi, ecc.
5	Saldatrici, motosaldatrici
C	Attrezzi Manuali
1	Attrezzi manuali da muratore, cazzuola, scalpello, mazzetta, martello, calderella,

	frattazzo
--	-----------

4) Principali dispositivi di protezione utilizzati e dotazioni di sicurezza

A	Dispositivi individuali (DPI)
1	vestiario ad alta visibilità (tuta, pantaloni, giacca, copricapo, ecc.)
2	scarpe con puntale
3	stivali in gomma
4	guanti in cuoio
5	guanti in gomma
6	guanti in lattice
7	cuffie
8	occhiali antinfortunistici
9	tappi antirumore
10	schermo facciale protettivo
11	tute in tyvek
12	maschere antipolvere
B	Dotazioni di sicurezza
1	Cassette pronto soccorso
2	Estintori
3	Dotazione per cantiere

5) Rischi specifici esistenti nel sistema dei parchi giardini e aree verdi e misure di prevenzione e di emergenza

Elenco dei rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad intervenire gli operatori dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori e delle relative misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Rischi specifici:

- Traffico veicolare

Dovrà essere tenuto in considerazione il rischio intrinseco derivante dal transito costante ed intenso e spesso eccessivamente veloce di mezzi di locomozione a motore. Questa situazione di rischio si accentua nell'esecuzione di lavori in aree prossime alla sede stradale e confinanti con essa. In tali circostanze si rende necessaria l'utilizzazione di DPI e di idonea segnaletica, ai sensi del Codice della Strada.

- Inquinamento acustico

In certi casi i lavori si svolgeranno in luoghi ad alta rumorosità a causa del traffico veicolare. Livelli troppo elevati di esposizione al rumore possono così essere facilmente raggiunti, data la contemporanea utilizzazione in cantiere di macchinari a loro volta rumorosi, col rischio conseguente per l'udito dei lavoratori.

- Inquinamento atmosferico

Il traffico veicolare costituisce una delle maggiori fonti di inquinamento atmosferico in ambiente urbano. Oltre alla presenza di gas inquinanti e di polveri sospese, certe condizioni atmosferiche favoriscono l'elevata concentrazione di ozono nell'aria, con rischi conseguenti per la salute dei lavoratori, in particolare se esposti troppo a lungo e nello svolgimento di lavori in cui è richiesto sforzo fisico.

- Rifiuti ed oggetti pericolosi

La notevole pressione antropica, caratteristica dell'ambiente urbano, e certe consuetudini irrispettose dell'ambiente, in particolare se pubblico, determinano spesso la presenza di materiali vari di rifiuto abbandonati e/o nascosti nelle aree che costituiranno l'ambiente di lavoro. Tali materiali possono dare origine a pericoli per i lavoratori, soprattutto nello svolgimento di attività manuali o nell'impiego di mezzi o attrezzature con apparati in movimento rotatorio. Ciò vale particolarmente per rifiuti quali siringhe usate, vetri, calcinacci, ecc.

- Ostacoli occulti

La presenza di eventuali ostacoli nascosti quali recinzioni o loro parti, picchetti metallici infissi nel terreno, ecc., può costituire motivo di pericolo per il lavoratore sia per la loro presenza in se, sia per il rischio di incidente nell'espletamento di opere di giardinaggio che richiedano mezzi a motore.

- Micromorfologia del terreno e cavità del terreno

Nei luoghi di lavoro, può costituire rischio per il lavoratore la presenza di buche o irregolarità del piano di calpestio. Tali irregolarità possono essere di origine: naturale, antropica e animale. La vegetazione o altre condizioni possono talvolta nascondere tali situazioni che possono divenire pericolose.

- Scivolosità delle superfici

Durante i periodi piovosi o umidi le pavimentazioni e le superfici erbose possono divenire scivolose e ridurre l'aderenza degli operatori preseti nelle aree verdi.

- Sottoservizi e linee elettriche

In ambiente urbano è frequente e particolarmente densa la presenza di linee elettriche aeree o interrate, così come di condutture di gas. Tali strutture possono costituire grave pericolo per

l'incolumità dei lavoratori allorché questi svolgano lavori in loro vicinanza, particolarmente se si tratta di scavi o se si movimentino mezzi pesanti di notevoli dimensioni (autocarri, escavatori, ecc.).

- Interazione con utilizzatori del giardino

In modo specifico per i lavori per i quali non sia richiesta o non sia possibile la delimitazione del cantiere con recinzioni in ambiente urbano si evidenzia il rischio cui sono sottoposte persone esterne al cantiere, di passaggio o in vicinanza.

- Traffico veicolare in aree verdi

Le aree verdi pubbliche possono essere percorse da mezzi tra cui: ciclisti, mezzi operativi di proprietà dell'amministrazione, mezzi delle forze dell'ordine, di soccorso o di aziende di servizio (Consorzio Quadrifoglio, Silfi ecc.).

- Zoonosi e problemi di interazione con la fauna e il terreno

Le attività di posa in opera di attrezzature ludiche e arredo urbano si svolgono soprattutto all'aperto, a stretto contatto con la natura. Questo rapporto può determinare lo sviluppo di malattie anche di grave entità (infezioni, allergie o intossicazioni) causate da microrganismi che vivono, si moltiplicano e svolgono il loro ciclo vitale nel terreno e nelle acque superficiali (esempio il tetano, leptospirosi) oppure negli animali (esempio brucellosi, carbonchio). In questo caso si parla di "zoonosi". Gli animali ammalati possono essere quelli allevati, i domestici, i selvatici o randagi.

In particolare si evidenziano i seguenti rischi specifici dell'ambiente:

La processionaria e altre larve di lepidotteri con superfici allergeniche, possono creare forti reazioni allergiche per i lavoratori che svolgono operazioni in prossimità di piante infestate (*Pinus pinea*, *Pinus spp.*, *Cedrus spp.*, *Quercus spp.*). Negli ultimi stadi della loro crescita le larve di processionaria sono provviste di peli urticanti, che possono essere trasportati dal vento e depositati sulla pelle, oppure essere respirati. Le reazioni infiammatorie possono essere anche gravi.

La vipera e altri animali velenosi (scorpione, ecc.) possono essere presenti in aree verdi e parchi con aree boscate, in zone cespugliate seminaturali o in aree degradate marginali.

Le vespe calabroni e api qualora si operi in prossimità del nido possono attaccare in modo massivo provocando forti reazioni allergiche nei lavoratori che svolgono le operazioni di posa in opera in prossimità di piante infestate o nidi.

Lavorazioni, se eseguite erroneamente a mani nude, che portano la pelle a contatto con il terreno (terra terricci e terricciati) possono essere causa di malattie da parassiti (ascariosi, ecc) e patologie specifiche.

La presenza di una grande popolazione canina e felina nell'ambiente urbano e la loro frequentazione degli spazi verdi pubblici possono causare la contrazione di zoonosi specifiche. In modo particolare sono possibili contaminazioni da escrementi di cani, abbandonati nelle aree verdi. Inoltre sono molto

frequenti gli escrementi dei gatti in prossimità delle colonie feline. La contaminazione può avvenire sia durante l'operazione di posa in opera che al momento della pulizia degli strumenti e delle attrezzature meccaniche.

La presenza di grandi colonie di piccioni e storni possono provocare l'accumulo di guano localizzato all'interno di grosse siepi e in zone di vegetazione compatta. Il guano può essere veicolo di parassiti e contaminazioni microbiche.

All'interno di zone con vegetazione compatta e in presenza di vegetazione erbacea di altezza consistente possono localizzarsi insetti che possono provocare punture e veicolare microrganismi patogeni (zecche, pidocchi, tafani, ecc.).

- Interazione con animali domestici, selvatici ed esotici

La presenza di una grande popolazione canina nell'ambiente urbano e la loro frequentazione degli spazi verdi pubblici possono causare durante le lavorazioni di posa in opera le condizioni, qualora l'animale non sia sotto il controllo del padrone, aggressioni da parte dei cani al personale operativo. In ambiente urbano possono essere ritrovati anche animali esotici abbandonati potenzialmente velenosi e aggressivi.

- Polline

Le piante presenti negli spazi verdi possono essere causa di reazioni allergiche specifiche per emissioni massive di polline in certi periodi e per lavorazioni effettuate in prossimità delle stesse, emissioni massive localizzate possono verificarsi, specialmente in prossimità di: cipresso, pioppo, nocciolo, prati con prevalenza di graminacee al momento del taglio, ecc..

- Lavori effettuati in prossimità di vasche o argini fluviali

In prossimità di corsi d'acqua, argini fluviali, vasche e fontane la tipologia della superficie e la presenza di acqua può causare cadute e scivolamenti degli operatori e in condizioni estreme l'annegamento.

- Lavori in zone boscate o alberate in concomitanza di forti venti e condizioni meteo avverse

All'interno di zone boscate, in prossimità di viali alberati e nelle zone sottostanti le alberature delle aree verdi in concomitanza con eventi meteorici che causano la presenza di vento forte è possibile il rilascio di porzioni di rami o branche da parte dei soggetti arborei o anche in condizione limite la caduta dell'intero albero. Le condizioni climatiche avverse causano aggravamento degli altri fattori di rischio.

Nella successiva tabella sono riportate per ogni rischio specifico dell'ambiente operativo le misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività:

TABELLA DELLE PROCEDURE DI PROTEZIONE ED EMERGENZA

ID	Descrizione	Rischio	Dispositivi e procedure di protezione ed emergenza
1	Traffico veicolare	Incidente stradale, collisione con	Realizzazione del cantiere stradale, abiti ad alta visibilità,

		autoveicoli, proiezione di materiali in sede stradale	sorveglianza e formazione specifica
2	Inquinamento acustico	Riduzione dell'udito	Adeguamento del piano di sicurezza alle condizioni operative dell'ambiente, uso di otoprotettori
3	Inquinamento atmosferico	Problemi respiratori	Sospensione del lavoro durante le ore più calde del periodo estivo, uso di mascherine antipolvere.
4	Rifiuti ed oggetti pericolosi	Lesioni, trasmissione di malattie attraverso punture con oggetti acuminati	Ispezione preventiva dei luoghi dove devono essere effettuate le operazioni, uso di guanti scarpe e indumenti antifuorileak specifici
5	Ostacoli occulti	Cadute e lesioni	Ispezione preventiva dei luoghi dove devono essere effettuate le operazioni, uso scarpe alte
6	Micromorfologia del terreno e cavità del terreno	Cadute e lesioni	Ispezione preventiva dei luoghi dove devono essere effettuate le operazioni, uso scarpe alte
7	Scivolosità delle superfici	Cadute e lesioni	Ispezione preventiva dei luoghi dove devono essere effettuate le operazioni, uso scarpe con scolpitura antiscivolo per ambienti esterni
8	Sottoservizi e linee elettriche	Elettrocuzione, fughe di gas	Ispezione preventiva dei luoghi dove devono essere effettuate le operazioni, verifica della posizione degli utilizzatori elettrici, dei pozzetti dei quadri, ecc. Verifica delle planimetrie se necessario verifica con dispositivo cercacavi, richieste informative all'Enel
9	Interazione con utilizzatori del giardino	Proiezione di materiali durante le lavorazioni, urto accidentale con i cittadini	Ispezione preventiva dei luoghi dove devono essere effettuate le operazioni, informazione dei cittadini presenti, posizionamento di cartelli informativi eventuale delimitazione dell'area con cantiere temporaneo allestito con cartelli segnaletici, informativi delle operazioni eseguite, in alternativa chiusura del giardino
10	Traffico veicolare in aree verdi	urto accidentale con i cittadini, collisione con autoveicoli, proiezione di materiali	Ispezione preventiva dei luoghi dove devono essere effettuate le operazioni, sorveglianza delle zone di transito
11	Zoonosi e problemi di interazione con la fauna	Lesioni corporee; malattie trasmesse da morsi, punture o contaminazioni	Ispezione preventiva dei luoghi, sorveglianza, esami sanitari periodici – farmaci contro eventuali reazioni allergiche anafilattiche. Verificare la presenza di zecche su abiti o sul corpo Verificare e segnalare preventivamente eventuali allergie
12	Interazione con animali domestici, selvatici ed esotici	Lesioni corporee	Ispezione preventiva dei luoghi dove devono essere effettuate le operazioni, uso scarpe alte e indumenti protettivi Vaccinazioni specifiche
13	Polline	Allergie, crisi allergiche gravi	Prove allergiche sul personale, uso di mascherine antipolvere e antipolline – farmaci contro eventuali reazioni allergiche anafilattiche. Verificare e segnalare preventivamente eventuali allergie.
14	Lavori effettuati in prossimità di vasche o argini fluviali	Caduta e annegamento	Ispezione preventiva dei luoghi dove devono essere effettuate le operazioni, uso scarpe alte con scolpitura antiscivolo da esterni. Operazioni eseguite con minimo due operatori.
15	Lavori in zone boscate o alberate in concomitanze di forti venti e condizioni meteo avverse	Caduta di alberi o rami e conseguenti lesioni a anche mortali	Ispezione preventiva dei luoghi dove devono essere effettuate le operazioni, uso del casco protettivo, allontanamento del personale dalle zone alberate in concomitanza del vento. Verificare costantemente l'intensità e la direzione del vento. Modificare entità, modalità e tipo di lavoro da svolgere in relazione alle precipitazioni atmosferiche, al gelo e alla neve presente nell'area di cantiere

6) Valutazione delle interferenze

La presente valutazione riguarda la valutazione delle interferenze:

1. “contatto rischioso”: tra i cittadini, il personale del committente e quello dell'appaltatore;
2. “contatto rischioso”: tra il personale di imprese diverse che operano all'interno delle aree oggetto dell'appalto con contratti differenti.

Soggetti presenti sulle aree oggetto dell'appalto:

1. personale del committente:

2. operatori giardinieri della struttura operativa dell'Amministrazione;
3. tecnici del verde dell'Amministrazione;
4. personale vario dell'Amministrazione;
5. personale di altri enti
6. cittadini

Personale di imprese diverse che operano all'interno delle aree oggetto dell'appalto con contratti differenti:

1. ditte che eseguono manutenzione del verde;
2. società Alia Servizi Ambientali e suoi subappaltatori;
3. personale di altre direzioni del comune o forze dell'ordine (servizi tecnici, Vigili Urbani, ecc.);
4. società illuminazione pubblica Silfi Spa;
5. società Servizi alla strada (eventuale posizionamento cartelli e transenne);
6. eventuali concessionari di servizi;

Analisi della tipologia delle interferenze

Fornitura e posa in opera di attrezzatura ludica e arredi							
Ditte	Cura del verde	Manutenz. del verde	Silfi S.p.a.	Personale altre Direzioni	Pulizia del verde	Società servizi alla strada	Cittadini
1) opere per arredi e giochi	Possibili urti con mezzi operativi Possibili interazioni con attrezzature e movimentazione materiali Proiezione di materiali durante le operazioni						

Analisi della tipologia del rischio da interferenze

Lo strumento adottato per una mappatura del rischio è la matrice di rischio che permette di considerare e mettere in relazione la probabilità (**P**) con la Gravità (**G**) in modo indicizzato, individuando rischio (**R**) come risultato del prodotto della gravità per la probabilità (**R = G X P**)

Gravità (**G**) 1 = lieve, 2 = medio, 3 = grave

Probabilità (**P**) 1 = bassa, 2 = media, 3 = alta

La matrice del rischio riporta il prodotto con valori da 1 a 9, la tabella illustra in base ai valori di entrata dei parametri Gravità (**G**) e Probabilità (**P**)

Gravità (G)	Probabilità (P)		
	1	2	3
1	1	2	3
2	2	4	6
3	3	6	9

Per interpretare l'analisi del rischio sono utilizzati i livelli di criticità individuabile automaticamente applicando la seguente tabella:

Codice	Criticità	Definizione
1	Trascurabile	Non sono richieste azioni di mitigazione per i rischi identificati
2	Lieve	Sono da valutare azioni di mitigazione in fase di programmazione non si ravvisano interventi urgenti
3	Moderato	Mantenere sotto controllo il rischio e valutare possibili azioni di mitigazione
4	Rilevante	Monitorare costantemente i fattori di rischio valutando le necessità e modalità di interventi di riduzione del rischio
6	Alto	Intervenire con azioni per ridurre o eliminare il pericolo e riportarlo entro valori di criticità inferiore
9	Molto alto	Intervenire con urgenza per ridurre o eliminare il pericolo

Per il servizio in oggetto si riporta la tabella con la seguente analisi del rischio:

		gravità	probabilità	rischio
1) opere per arredi e giochi	Possibili urti con mezzi operativi	3	1	3
	Possibili interazioni con attrezzature e movimentazione materiali	3	2	6
	Proiezione di materiali durante le operazioni	3	1	3

c) Indicazioni di tipo operativo e gestionale su come trattare le interferenze

		rischio	Indicazioni per superare o ridurre il rischio da interferenza
1) opere per arredi e giochi	Possibili urti con mezzi operativi	3	Segnalazione del cantiere, cartelli indicanti l'operazione di riparazione/installazione, personale dedicato alla segnalazione in ambienti particolarmente rischiosi, velocità ridotta, indumenti alta visibilità
	Possibili interazioni con attrezzature e movimentazione materiali	6	Segnalazione del cantiere, cartelli indicanti l'operazione (scavo, ripristino, riparazione), personale dedicato alla segnalazione in ambienti particolarmente rischiosi, velocità ridotta, indumenti alta visibilità
	Proiezione di materiali durante le operazioni	3	Segnalazione del cantiere, cartelli indicanti l'operazione di riparazione/installazione, personale dedicato alla segnalazione in ambienti particolarmente rischiosi

7) Procedure specifiche per i giardini scolastici

a) **Procedura generale**, divieto di accesso dei mezzi operativi al plesso scolastico nel periodo di entrata e di uscita degli alunni;

b) **Procedura generale**: comunicazione verbale da parte del personale operativo dell'inizio delle lavorazioni al personale di custodia del plesso o in alternativa al personale docente;

c) **Procedure specifiche**: Come riportato dalla successiva tabella:

id	Descrizione operazione	Azioni e procedure per ridurre il rischio
1	Operazioni su arredi e giochi	Comunicazione verbale dell'operazione Segnalazione cantiere Divieto accesso alla porzione di giardino interessata dai lavori

d) **Procedura organizzative:** comunicazione, da parte degli istituti comprensivi, alla struttura manutentiva (Direzione Ambiente P.O. Gestione del Verde competente per territorio) del calendario delle iniziative didattiche rilevanti e delle cerimonie straordinarie che prevedono l'uso del giardino con almeno un mese di anticipo.

e) **Ripartizione compiti**

id	Descrizione operazione	Azioni e procedure per ridurre il rischio	Competenza
1	operazioni su arredi e giochi	Comunicazione verbale dell'operazione Segnalazione cantiere Divieto accesso alla porzione di giardino interessata dai lavori	Operatori Operatori Personale scolastico

8) Valutazione costi

Per la valutazione dei costi relativi alle misure protettive necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenza noti alla stazione appaltante si è proceduto a redigere una stima.

Per la stima del costo medio si considera, vista l'estensione temporale e l'articolazione spaziale del servizio in oggetto, l'intervento anche contemporaneo di due squadre operative.

La successiva tabella riporta le voci di costo della sicurezza.

id	Opere e apprestamenti	Stima
1	Segnalazione del cantiere, posizionamento dei cartelli indicanti l'operazione di posa in opera, utilizzo del personale dedicato alla segnalazione in ambienti particolarmente rischiosi	€ 500,00
2	Segnali, fettuccia colorata	€ 50,00
3	Transenne, recinzioni provvisorie	€ 300,00
4	Riunione per coordinamento	€ 500,00
	TOTALE stima per il servizio in oggetto	€ 1.350,00

9) Programma di riunioni per coordinamento e comunicazione tra appaltatore e responsabile per coordinamento sicurezza

	Fase	Tipologia riunione
1	Dopo l'aggiudicazione prima dell'inizio dei lavori	Illustrazione dei rischi specifici e dei rischi da interferenza, valutazione e discussione delle misure preventive
2	In corso d'opera qualora sia necessario Ripetendola anche più volte qualora sia necessario per coordinare gli interventi	Adattamento degli interventi di coordinamento Aggiornamento delle disposizioni, approntamento di misure correttive e/o integrative
3	Alla richiesta del subappalto	Coordinamento stazione appaltante con appaltatore e subappaltatore
4	Alla conclusione dei lavori	Revisione finale delle procedure

10) Organigramma di responsabilità sulla base del DUVRI appositamente redatto

	Fase	Soggetto	Compito
1	Preparazione della documentazione dell'appalto	Progettista RUP	Stesura del DUVRI Verifica del DUVRI
2	Dopo l'aggiudicazione prima dell'inizio dei lavori	RUP DEC	Illustrazione DUVRI Adattamento DUVRI Riunioni applicazione
3	In corso d'opera	DEC	Adattamento degli interventi Aggiornamento approntamento correzioni Riunioni applicazione
4	Alla richiesta del subappalto	RUP DEC	Coordinamento stazione appaltante con appaltatore e subappaltatore
5	Alla conclusione dei lavori	RUP DEC	Revisione finale delle procedure

11) Cronoprogrammazione delle attività ispettive

	Fase	Soggetto	Compito
1	Preparazione della documentazione dell'appalto	Progettista RUP	Verifica del DUVRI
2	Dopo l'aggiudicazione prima dell'inizio dei lavori	Funzionario amministrativo RUP DEC	Verifica idoneità ditta Riunioni applicazione
3	In corso d'opera	RUP DEC	Verifica dell'esecuzione delle riunioni Ispezione in cantiere e verifica applicazione
4	Alla richiesta del subappalto	RUP DEC	Verifica idoneità ditta
5	Alla conclusione dei lavori	RUP DEC Progettista	Revisione finale delle procedure



**Direzione Ambiente
Servizio Parchi Giardini e Aree Verdi**

APPALTO DI FORNITURA DI ATTREZZATURA E ARREDI IN AREE VERDI

ZONA _

Oggetto: richiesta documentazione

Opere: **Contratto attuativo** Lotto _____ Quartiere _____ – **Impresa:** _____

Dovendo procedere alla consegna delle opere previste dall'appalto in qualità di Direzione Esecuzione Contratto (tel. _____ cell _____), codesta Ditta è invitata a presentare, presso l'Ufficio in _____ Firenze (Fi), le seguenti certificazioni:

1. Certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio con dichiarazione di inesistente fallimento;
2. Piano Sostitutivo di Sicurezza/Pos, firmato dal Direttore Tecnico di cantiere, RSPP, RLS e datore di lavoro (con riferimento agli orari di lavoro);
3. Denuncia inizio lavori agli Enti Previdenziali;
4. Dichiarazione con relative accettazioni delle nomine di (se non già nel Pos):
 - medico competente;
 - responsabile servizio di prevenzione e protezione;
 - rappresentante dei lavoratori per la sicurezza se nominato o verbale che attesti la mancata;
 - nomina (azienda con meno di 15 dipendenti);
 - Direttore Tecnico di cantiere;
5. Dichiarazione circa il contratto nazionale di lavoro applicato;
6. Dichiarazione in merito alla formazione conferita agli operai (corsi, aggiornamenti ecc.) e nomine effettuate per gestione emergenze, antincendio e primo soccorso;
7. Dichiarazione circa la conformità delle macchine e attrezzature usate;
8. Copia del libro unico del lavoro;
9. Elenco dipendenti impiegati nell'appalto/contratto attuativo;
10. Valutazione del rumore;
11. Copia consegna DPI;
12. Dichiarazione che per tutti i dipendenti è stata rilasciato certificato di idoneità fisica dal medico competente;
13. Dichiarazione che i dipendenti impegnati nella realizzazione dei lavori sono dotati di tesserino di riconoscimento con fotografia.



**Direzione Ambiente
Servizio Parchi Giardini e Aree Verdi**

APPALTO DI FORNITURA DI ATTREZZATURA E ARREDI IN AREE VERDI

ZONA _

Modello di verbale di riunione di coordinamento e sopralluogo del DUVRI

Opere: Contratto attuativo Lotto _____ Quartiere _____ – Impresa: _____

- Riunione di coordinamento
- Sopralluogo congiunto (scegliere la voce pertinente)

In data _____ alle ore _____ presso _____
sono convenute le seguenti figure: (committente e datori di lavoro, o loro rappresentanti con delega scritta, delle imprese appaltatrici e subappaltatrici).

Cognome Nome	Qualifica / Delega (committente, datore di lavoro, delegato di..., RLS/T)	Azienda (specificare se appaltatrice o subappaltatrice)	Note

Nel corso della riunione sono state analizzate principalmente le seguenti problematiche:

1. Esame delle attività da eseguire in appalto
2. Valutazione del campo di applicazione e obbligo di redazione del DUVRI
3. Altro _____

1. Esame delle attività da eseguire in appalto

2. Eventuali prescrizioni per rimozione rischio interferente

L'impresa esecutrice

Il Direzione Esecuzione Contratto

P.O. Gestione del Verde del Quartiere ____



**Direzione Ambiente
Servizio Parchi Giardini e Aree Verdi**

**APPALTO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURA E ARREDI IN
AREE VERDI**

ZONA _

Modello di comunicazione avviso lavori all'interno plessi scolastici

Opere: Contratto attuativo Lotto _____ Quartiere _____ – **Impresa:** _____

Si comunica alla dirigenza scolastica che le lavorazioni all'interno dei giardini scolastici saranno eseguiti dalla ditta _____, a decorrere dalla seguente data _____

In relazione alle lavorazioni che saranno eseguite si comunica le seguenti procedure di sicurezza per i necessari adempimenti di competenza:

- a) **Procedura generale**, divieto di accesso dei mezzi operativi al plesso scolastico nel periodo di entrata e di uscita degli alunni;
- b) **Procedura generale**: comunicazione verbale da parte del personale operativo dell'inizio delle lavorazioni al personale di custodia del plesso o in alternativa al personale docente;
- c) **Procedure specifiche**: Come riportato dalla successiva tabella:

id	Descrizione operazione	Azioni e procedure per ridurre il rischio
1	Operazioni su arredi e giochi	Comunicazione verbale dell'operazione Segnalazione cantiere Divieto accesso alla porzione di giardino interessata dai lavori

d) **Procedura organizzative**: comunicazione, da parte degli istituti comprensivi, alla struttura manutentiva (Direzione Ambiente P.O. Gestione del Verde competente per territorio) del calendario delle iniziative didattiche rilevanti e delle cerimonie straordinarie che prevedono l'uso del giardino con almeno un mese di anticipo.

e) Ripartizione compiti

id	Descrizione operazione	Azioni e procedure per ridurre il rischio	Competenza
1	Operazioni su arredi e giochi	Comunicazione verbale dell'operazione Segnalazione cantiere Divieto accesso alla porzione di giardino interessata dai lavori	Operatori Operatori Personale scolastico

Firenze li _____

Il Direzione Esecuzione Contratto

P.O. Gestione del Verde del Quartiere _____



**Direzione Ambiente
Servizio Parchi Giardini e Aree Verdi**

**APPALTO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURA E ARREDI IN
AREE VERDI**

ZONA _

Modello di comunicazione avviso lavori

Opere: Contratto attuativo Lotto _____ Quartiere _____ – **Impresa:** _____

Si comunica alla Spettabile ditta/impresa (SILFI, Quadrifoglio, Publiacqua, ecc.) che le lavorazioni all'interno dei giardini pubblici del Quartiere _____ saranno eseguiti dalla ditta _____ a decorrere dalla seguente data _____:

referimenti Impresa appaltatrice del contratto attuativo

In relazione alle lavorazioni che eventualmente saranno eseguite dalla Vostra Impresa all'interno dei giardini e aree verdi si chiede che venga comunicato alla ditta sopracitata il vostro programma d'intervento.

Firenze li _____

Il Direzione Esecuzione Contratto